

1ª SERIE SPECIALE

PRODUZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE
BIBLIOTECA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 ottobre 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 426. Sentenza 25 settembre-3 ottobre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni Inadel - Diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie - Utilizzo del personale per corrispondenti mansioni nel pubblico impiego - Riscatto del periodo della durata legale degli studi - Mancata previsione - Irrazionalità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 163/1989) - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41)

Pag. 7

N. 427. Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni Inail e Inpdai - Base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali - Inclusione dei contributi versati al fondo libero pensioni - Natura retributiva e non previdenziale delle somme versate - Non fondatezza.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12; d.l. 1° marzo 1985, n. 44, art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155).

» 9

N. 428. Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti precari - Immissione in ruolo - Personale esperto (pratiche di trucco) degli istituti tecnici e professionali - Esclusione - Disciplina differenziata - Razionalità - Richiamo alla ordinanza n. 337/1990 - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 41, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 14

N. 429. Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Inail - Uso di autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro - Obbligo di assicurazione - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa in materia della disciplina dell'infortunio *in itinere* - Inammissibilità.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 16

N. 430. Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione - Regione Lazio - Istituzione del parco dei monti Simbruini - Usi civici - Sottoposizione a tutela del territorio - Competenza regionale concorrente con quella statale - Legittimità degli interventi a protezione della natura - Giustificazione dell'esclusione dell'indennizzo - Non fondatezza.

(Legge regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8, art. 8).

(Cost., artt. 42, 117 e 118)

» 19

431. Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Circostanze attenuanti - Non consentita comparazione ai fini della declaratoria di una causa di estinzione del reato - Disposizioni transitorie - Ammissibilità - Giustificazione del diverso trattamento per la diversità della *ratio* nei sensi di cui in motivazione - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 425).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 21

432. Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Codice previgente - Persone prosciolte in istruttoria con sentenza definitiva - Escussione libera in qualità di testi in procedimenti diversi per lo stesso reato o per reati connessi - Esclusione - Presunta diversità della disciplina nel nuovo codice - Insussistenza - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Non fondatezza.

(C.P.P. 1930, art. 450-bis).

(Cost., art. 24, secondo comma) » 24

433. Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Previdenza e assistenza obbligatoria - Omissione totale o parziale di contributi e premi - Trattamento sanzionatorio penale - Ordinanza-ingiunzione - Mancanza di adeguato coordinamento tra i regimi processuali - Diversa articolazione di fronte ad ipotesi peculiari di una medesima illegittimità di condotta - Razionalità - Procedure giustificate dalla diversa natura dell'illecito - Non fondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 26

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

620. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36) Pag. 29

621. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36) » 33

N. 622. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36) Pag. 34

N. 623. Ordinanza del tribunale di Milano del 24 maggio 1990.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36) » 35

N. 624. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36) » 36

N. 625. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36) » 37

N. 626. Ordinanza del pretore di Lecce dell'8 giugno 1990.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'E.N.A.S.A.R.C.O. - Esclusione del diritto ai figli maggiorenni studenti universitari non ultraventiseienni in caso di possesso, a qualsiasi titolo, di reddito proprio, ancorché minimo - Ingiustificato deteriore trattamento dei figli maggiorenni non ultraventiseienni studenti universitari rispetto ai figli maggiorenni inabili possessori, a qualsiasi titolo, di un reddito, ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 145/1987 è stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, terzo e settimo comma, n. 3) » 31

- N. 627. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Siracusa del 20 febbraio 1990.
Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito contro indiziati noti (art. 409) - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo sull'operato del p.m.
 (C.P.P. 1988, art. 415).
 (Cost., artt. 3, 111, primo comma, e 112) Pag. 40
- N. 628. Ordinanza del tribunale di Lucera del 27 giugno 1990.
Ausiliari del giudice - Consulenti tecnici di ufficio - Onorario del consulente tecnico per la perizia in materia amministrativa, contabile e fiscale - Onorario nella misura dall'0,3% allo 0,6% del valore accertato per lo scaglione da cinquecento milioni di lire fino e non oltre ad un miliardo di lire - Mancata previsione di scaglioni di cifra superiori ad un miliardo di lire per stabilire l'ammontare di detto onorario - Ingiustificata violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto.
 (D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, art. 2).
 (Cost., artt. 3 e 36) » 42
- N. 629. Ordinanza della corte di appello di Firenze del 15 giugno 1990.
Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento rispetto all'analogo rito del «patteggiamento» - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 458).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 44
- N. 630. Ordinanza del pretore di Prato del 2 luglio 1990.
Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Impossibilità, per il giudice, di decidere sulla domanda civile, pur in presenza di costituzione di parte civile - Prevista inefficacia della sentenza penale nei giudizi civili e amministrativi - Disparità di trattamento tra cittadini - Conseguente limitazione, sotto tale aspetto, della normale competenza del giudice penale e quindi della tutela giudiziaria, pur concretamente azionata - Violazione del principio del giudice naturale, preconstituito per legge.
 (C.P.P. 1988, artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma) » 46
- N. 631. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.
Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.
 (D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).
 (Cost., artt. 3 e 36) » 48

N. 632. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36) : Pag. 52

N. 633. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36) » 54

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 426

Sentenza 25 settembre-3 ottobre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni Inadel - Diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie - Utilizzo del personale per corrispondenti mansioni nel pubblico impiego - Riscatto del periodo della durata legale degli studi - Mancata previsione - Irrazionalità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 163/1989) - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, promosso con l'ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Silvia Filippini e l'INADEL, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Filippini Silvia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 il Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Silvia Filippini e INADEL (Reg. ord. n. 251 del 1990) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per allievi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, il cui diploma sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

In punto di fatto alla signora Filippini, che aveva conseguito il diploma di assistente sociale presso l'Università di Parma ed era stata assunta in ruolo alle dipendenze del Comune di Bologna con le mansioni corrispondenti al titolo di studio, era stato negato il relativo riconoscimento.

L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 sull'ordinamento della C.P.D.E.L., cui fa riferimento l'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, agli impiegati iscritti alla Cassa, «muniti di laurea o di titolo equipollente» è concessa la facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio

corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purchè la laurea o il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Pertanto, la norma non consente, allo stato, di includere la durata dei corsi in questione, giacchè il relativo diploma non corrisponde alla laurea o a un titolo equipollente riconosciuto dalle leggi speciali sull'istruzione superiore.

Sicchè essa contrasterebbe palesemente con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si è costituita l'interessata, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini, insistendo per l'accoglimento nei termini dell'ordinanza medesima.

Considerato in diritto

1.1. — L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) stabilisce la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Alla presente fattispecie risulta perciò applicabile l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) il quale circoscrive, peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.

1.2. — Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale della descritta normativa, ravvisandola — ex artt. 3 e 97 Cost. — irrazionalmente discriminante nei riguardi di chi abbia conseguito presso scuole dirette a fini speciali universitari il titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale e abbia così avuto conseguente accesso alle corrispondenti mansioni.

2. — La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti è tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione (cfr. sentenza n. 163 del 1989).

Orbene, ai sensi del d.P.R. 13 gennaio 1987 n. 14 il titolo necessario abilitante, nell'area del pubblico impiego, per l'accesso alle mansioni di assistente sociale è costituito unicamente dal corrispondente diploma rilasciato dalle Università.

Talchè la norma impugnata, presentandosi indubbiamente irrazionale, è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 427

Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Pensioni Inail e Inpdai - Base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali - Inclusione dei contributi versati al fondo libero pensioni - Natura retributiva e non previdenziale delle somme versate - Non fondatezza.****(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12; d.-l. 1º marzo 1985, n. 44, art. 1, quarto comma, convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHIELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 («Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale») e 1, quarto comma del d.l. 1º marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 («Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1989 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dall'I.N.A.I.L. contro la s.p.a. A.V.I.R., iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dal Tribunale di Novara nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la s.p.a. Ing. C. Olivetti ed altra, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro la s.p.a. Credito Italiano, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S., della s.p.a. A.V.I.R., della s.p.a. Credito Italiano e della s.p.a. Ing. C. Olivetti, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Pasquale Napolitano per l'I.N.A.I.L., Fabio Fonzo per l'I.N.P.S., Rosario Flammia, Giuseppe Guarino, Carlo Mezzanotte e Salvatore Trifirò per la s.p.a. A.V.I.R. e per la s.p.a. Credito Italiano e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio sul ricorso proposto dalla s.p.a. A.V.I.R. contro la sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo una domanda dell'INAIL, aveva incluso nella base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza sociale i contributi versati dalla detta società al Fondo libero pensioni, associazione non riconosciuta costituita per

integrare le pensioni erogate dall'INPS e dall'INPDAI ai dipendenti di imprese dell'industria del vetro, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 1989, n. 713, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1º marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, «se interpretato nel senso che non siano esclusi dalla retribuzione imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime».

Il citato decreto legge ha interpretato autenticamente l'art. 12 della legge n. 153 del 1969 «nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime». Poichè si discosta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, rimasta ferma per gli altri fondi previdenziali integrativi o complementari, la norma impugnata, nel significato imperativamente attribuitole dalla sopravvenuta interpretazione autentica, costituisce, secondo il giudice *a quo*, elemento rivelatore di concreta irrazionalità diversificando il trattamento di situazioni omogenee. Invero, la funzione previdenziale comune ai diversi regimi di previdenza complementare o integrativa, alla quale la Corte di legittimità ha sempre negato rilevanza ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, viene ora riconosciuta rilevante dalla norma impugnata, ma soltanto in favore di un determinato fondo e non di tutti. Perciò la norma viola il principio di eguaglianza.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la s.p.a. AVIR, concludendo per una dichiarazione di incostituzionalità, la quale, in base alla *ratio* generalizzante sottesa alla legge di interpretazione autentica, ne estenda l'efficacia a tutti i regimi di previdenza complementare.

Si è pure costituito l'INAIL chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. Secondo l'Istituto, la norma impugnata appartiene al sistema della previdenza pubblica, essendo stata emanata in considerazione della natura di ente pubblico del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, onde si spiega che i contributi versati al Fondo dai datori di lavoro non debbano essere assoggettati a contribuzione in favore di altre forme di previdenza sociale.

Questa linea di difesa è ribadita in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, nella quale l'Istituto si diffonde poi in considerazioni critiche in merito al recente d.l. 24 aprile 1990, n. 82, peraltro non convertito in legge, che, con analoga interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, esonerava da contribuzione previdenziale i contributi datoriali alle Casse per gli edili.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo, come l'INAIL, per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione. Anche l'Avvocatura contesta la dedotta omogeneità di situazioni, osservando che la norma interpretativa ha inteso palesemente differenziare le prestazioni della previdenza pubblica rispetto alle prestazioni integrative o complementari di quella privata, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata *pro-tempore* alle maggiori garanzie e sicurezze che offre il primo regime rispetto al secondo.

4. — La questione è stata nuovamente sollevata dalla Corte di cassazione, con dispositivo parzialmente diverso, nel giudizio sul ricorso proposto dall'INPS contro la sentenza del Tribunale di Milano confermativa della sentenza del Pretore che, accogliendo la domanda della s.p.a. Credito Italiano, ha accertato negativamente l'obbligo di contribuzione all'INPS sulle somme versate al Fondo aziendale di previdenza per il personale dipendente, istituito allo scopo di erogare pensioni dirette e di reversibilità.

Diversamente dalla prima ordinanza, la quale impugna il combinato disposto dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985, la seconda ordinanza, in data 23 gennaio 1990, impugna, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., il solo art. 12 della legge n. 153 del 1969, «ove tale disposizione, specie dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1º marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, debba essere interpretata nel senso che non siano esclusi dalla retribuzione imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime».

Le argomentazioni sono analoghe a quelle dell'ordinanza precedente, con maggiore enfasi sul profilo del contrasto col principio di ragionevolezza.

5. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il Credito italiano e l'INPS, il primo concludendo per l'accoglimento della questione, il secondo chiedendo che essa sia dichiarata infondata.

Nell'atto di costituzione, integrato da una memoria difensiva depositata nell'imminenza di discussione, la parte privata concentra la sue diffuse argomentazioni anzitutto sulla contestazione della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la funzione previdenziale dei contributi datoriali versati ai fondi aziendali integrativi è irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 12 della legge n. 153. Tale orientamento, si osserva, è stato costantemente respinto sia dalla giurisprudenza di merito, e così pure dalle sentenze di primo e secondo grado pronunciate nel giudizio *a quo*, sia dalla prassi amministrativa, sia infine anche da qualche sentenza della Cassazione. La lettera dell'art. 12, primo comma, usando il termine «lavoratore» e il verbo «ricevere» al presente indicativo, manifesta l'intenzione del legislatore di includere nella «retribuzione imponibile» tutto (ma anche solo) ciò che il lavoratore riceve attualmente e concretamente dal datore come corrispettivo del lavoro, restando escluse quindi le somme versate a titolo di contribuzione a fondi speciali di previdenza.

Questa interpretazione è confortata sia dalla nuova norma fiscale introdotta nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all'art. 48, secondo comma, lett. a), esclude dal reddito imponibile da lavoro dipendente «i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale», sia dai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 44 del 1985, dai quali la ragione della non assoggettabilità ai contributi di previdenza sociale delle somme versate al Fondo di previdenza degli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è riposta nella «loro natura di contribuzione previdenziale». Tale essendo la ratio della norma, resta chiarito che l'interpretazione autentica investe il primo comma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, di guisa che, di fronte alla portata generale della *ratio*, appare arbitraria e irrazionale la restrizione della conseguenza che ne discende ai soli contributi versati al Fondo speciale ripetutamente nominato.

Secondo l'INPS, invece, l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985 si riferisce, innovandolo, al secondo comma dell'art. 12: sotto veste di norma di interpretazione autentica, esso aggiunge una nuova voce all'elenco tassativo delle eccezioni alla regola del primo comma. La norma si giustifica in ragione della peculiare finalità istituzionale del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, la cui prestazione ha una funzione integrativa del trattamento di fine rapporto, e quindi natura retributiva.

Quanto all'argomento tratto *ex adverso* dall'art. 2117 cod. civ., l'Istituto lo contesta osservando che la funzione previdenziale dei fondi aziendali speciali è riconosciuta dalla Cassazione solo a quelli sostitutivi del regime generale, non a quelli complementari.

6. — Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, formulando, con identica motivazione, le conclusioni già dedotte in merito alla prima ordinanza di rimessione.

7. — La medesima questione, nei termini in cui è stata formulata dalla prima delle ordinanze sopra riferite, è stata sollevata dal Tribunale di Novara, con ordinanza del 24 gennaio 1990, emessa nel corso di un giudizio di rinvio conseguente a due sentenze della Corte di cassazione che hanno affermato il principio di diritto per cui, a seguito dell'ampliamento della nozione di retribuzione imponibile disposto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, le somme corrisposte a qualsiasi titolo ai lavoratori, con le sole eccezioni tassativamente previste dallo stesso articolo, sono soggette a contribuzione previdenziale ove sussistano la condizione soggettiva della loro provenienza dal datore di lavoro e quella oggettiva della dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro.

In questo terzo caso il giudizio principale è stato promosso dall'INAIL contro la s.p.a. Ing. C. Olivetti e la s.p.a. Olivetti Prodotti Industriali, dalle quali pretende il pagamento dei contributi previdenziali sulle somme versate al Fondo di Solidarietà Interna, istituito in conformità di accordi sindacali.

Le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e le controargomentazioni dell'INAIL e dell'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sono analoghe a quelle precedentemente esposte.

La s.p.a. Ing. C. Olivetti si è costituita con atto depositato il 15 giugno 1990, e quindi fuori termine.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione e il Tribunale di Novara ritengono contrastante con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza, il combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1º marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, interpretato nel senso che non sono esclusi dalla base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati dal datore di lavoro a favore di regimi di previdenza complementare diversi dal Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

2. — I tre giudizi instaurati dalle ordinanze dei giudici sopra nominati hanno per oggetto la medesima questione; occorre pertanto disporre la riunione affinché siano decisi con unica sentenza.

3. — Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità opposta dall'INAIL e dall'Avvocatura dello Stato sul riflesso che l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 in realtà non incide sulla nozione di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 153 del 1969, ma intende soltanto chiarire che in tale nozione non rientrano i contributi versati dai datori di lavoro in favore del Fondo nazionale di previdenza ivi nominato, in quanto si tratta di un «ente pubblico previdenziale».

È questa la *ratio* apparentemente adottata nella relazione al disegno di legge n. 2610 presentato alla Camera dei deputati il 2 marzo 1985, per la conversione in legge del decreto n. 44, dove la «non assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme versate al detto Fondo» non viene giustificata in base a un concetto di «retribuzione imponibile» diverso e più ristretto di quello fissato dalla Cassazione, bensì «attesa la loro natura di contribuzione previdenziale», cioè (secondo il senso fatto palese dal contesto) di contribuzione dovuta a un istituto di previdenza pubblica.

Una simile giustificazione, oltre che incoerente con la qualificazione del provvedimento come legge di interpretazione autentica, è insostenibile. Ammettendo che il Fondo in questione sia un ente pubblico, come ha ritenuto il d.P.R. 1º aprile 1978, n. 257, certo non è un «ente pubblico previdenziale». Invero esso ripete la sua fonte costitutiva dal contratto collettivo 28 gennaio 1936, mentre la costituzione e la disciplina delle forme di previdenza pubblica sono riservate alla legge. Ed è appena il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze citate nell'ordinanza n. 87 del 1984), i contratti collettivi corporativi non hanno acquistato forza di legge in seguito al d.lgs.it. 23 novembre 1944, n. 369, che li ha mantenuti in vigore a tempo indeterminato.

Pertanto, non solo sul piano dell'interpretazione oggettiva, ma nemmeno su quello dell'interpretazione storica si può condividere l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui «con la norma denunciata il legislatore ha inteso palesemente differenziare le prestazioni della previdenza pubblica rispetto alle prestazioni integrative o complementari di quella privata». Il Fondo in questione è una forma di previdenza volontaria, non di previdenza sociale obbligatoria in senso proprio.

4. — La questione non è fondata.

I giudici remittenti cadono in contraddizione quando, dopo avere riconosciuto nell'art. 1, quarto comma, del decreto del 1985 una vera norma di interpretazione autentica, soggiungono che la portata dell'intervento normativo sul significato dell'art. 12, primo comma, della legge n. 153 del 1969 è limitata ai contributi datoriali versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime. La duplice premessa da essi assunta, la quale attribuisce natura interpretativa alla norma in esame e funzione di previdenza integrativa al Fondo da essa contemplato, non può produrre se non la conclusione, sostenuta dalle parti private, che la non assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme versate al Fondo è disposta dalla legge in applicazione di un principio estensibile a tutti i fondi aventi funzione analoga, cioè ha un valore esemplificativo, non limitativo della portata dell'intervento.

Poichè questa conclusione sopravanza chiaramente le possibilità ermeneutiche consentite dal tenore del testo legislativo e, d'altra parte, non è pensabile che il legislatore sia caduto nell'assurdo di imporre una interpretazione dell'art. 12 più stretta di quella fissata dalla Cassazione e poi di precluderne l'applicabilità ai regimi di previdenza integrativa diversi da quello indicato, non rimane altra soluzione se non quella di ammettere che il citato art. 1, quarto comma, è in realtà una norma innovativa, munita di efficacia retroattiva, la quale deroga al criterio generale di determinazione della «retribuzione imponibile» a benefici esclusivo del Fondo in soccorso del quale è intervenuta.

Non si può dire che quest'altra conclusione non incide sulla valutazione di fondatezza della sollevata questione di costituzionalità, ma soltanto sposta il riferimento all'art. 3 Cost. dal profilo dell'irrazionalità al profilo dell'irragionevolezza, in quanto ingiustificatamente discriminatrice. L'irragionevolezza dell'eccezione disposta in favore del detto Fondo potrà essere addotta a fondamento di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985, rivolta a ottenere il ripristino della normativa generale ritenuta ingiustificatamente derogata da quella particolare; non può, invece, fondare un incidente di costituzionalità diretto a ottenere l'estensione della norma particolare mediante impugnazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui assoggetta a contribuzione previdenziale le somme versate dai datori di lavoro a fondi di previdenza complementare diversi da quello specificamente esentato. È insegnamento costante di questa Corte che il principio di eguaglianza non può essere invocato quando la disposizione di legge, da cui viene tratto il *tertium comparationis*, si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo, e perciò insuscettibile di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza di esso (cfr. sentenze nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988).

Nella specie l'accoglimento della questione non solo non eliminerebbe la lamentata sperequazione di trattamento, che invece riuscirebbe aggravata dall'estensione a tutti i fondi di previdenza integrativa di una norma eccezionale dal cui beneficio resterebbero escluse altre forme di previdenza volontaria, ma produrrebbe una nuova e più grave ragione di contrasto dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 con i principi costituzionali. La previdenza privata integrativa deve essere incoraggiata, anche in ossequio a una direttiva della Comunità economica europea, ma il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) non consente che il suo finanziamento, soprattutto se alimentato da redditi medio-alti, sia interamente esentato da contribuzione alla previdenza pubblica.

Non si può richiamare in contrario, sul riflesso della natura parafiscale dei contributi alla previdenza sociale, l'art. 48, secondo comma, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), in tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, il quale esclude dal reddito imponibile i contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse previdenziali, compresi i fondi privati di previdenza integrativa. Valutate sul piano giuridico-formale, le norme messe a confronto non sono omogenee perché l'art. 12 della legge n. 153 del 1969 definisce la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti dal datore di lavoro, e in minor misura anche dal prestatore, agli enti pubblici di previdenza e di assistenza sociale, mentre il citato art. 48 lett. a) delimita la base imponibile per la determinazione del debito d'imposta del lavoratore verso lo Stato. Se poi la valutazione si sposta sul piano economico, dove i contributi dei datori di lavoro a enti o casse aventi funzione previdenziale sono considerati essi stessi retribuzione, cioè elementi del complessivo trasferimento di ricchezza dagli imprenditori ai lavoratori, l'art. 48 contraddice la pretesa di esonero totale di tali contributi da contribuzione alla previdenza pubblica: in senso economico l'esonero disposto dalla norma fiscale è soltanto parziale, considerato che saranno poi colpite dal prelievo fiscale le prestazioni erogate dai detti enti o casse ai lavoratori che ne abbiano maturato il diritto, mentre tali prestazioni non saranno gravate da obblighi di contribuzione previdenziale.

5. — Un'altra ragione più radicale, rilevabile dalla fattispecie, concorre a rendere improponibile il confronto dei fondi di previdenza integrativa di cui è causa col Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, allo scopo di estendere ai primi il provvedimento legislativo intervenuto in favore del secondo.

Questo fondo, secondo l'art. 2 dello statuto, si limita a «rimborsare agli iscritti che cessino dall'attività professionale, o ai loro aventi diritto, una somma pari all'ammontare dei versamenti effettuati a nome e loro favore, più gli interessi netti maturati». Non si tratta dunque di un fondo di previdenza integrativa in senso tecnico, avente funzione complementare dei trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, ma piuttosto di un fondo integrativo del trattamento di fine rapporto, corrisposto dal datore di lavoro, il quale può chiamarsi «fondo di previdenza» solo nel senso in cui il trattamento di fine rapporto si definisce come retribuzione differita in funzione previdenziale. Più volte la Cassazione, anche a sezioni unite, ha statuito che «un conto individuale, integrante, insieme con l'indennità di anzianità, il trattamento di quiescenza e costituito da versamenti mensili in parte del datore e in parte del prestatore di lavoro, non ha carattere assistenziale, né previdenziale, ma retributivo» (cfr. Cass., sez. un., n. 3850 del 1975 e, n. 1717 del 1984; nonché, con riferimento specifico al Fondo in questione, Cass. n. 5980 del 1978 e n. 1136 del 1974).

In definitiva, l'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 44 del 1985 si palesa privo di incidenza sulla questione se la funzione previdenziale sia o no irrilevante nell'interpretazione dell'art. 12, primo comma, della legge n. 153 del 1969. Le somme versate dai datori di lavoro al Fondo per il quale il decreto è stato emanato non hanno funzione previdenziale, ma sono quote di retribuzione accantonate, di guisa che sarebbero soggette a contribuzione previdenziale qualunque soluzione si accogliesse di quella questione. Esonerandole, la legge in esame, sotto la falsa etichetta di legge interpretativa (applicata per imprimere forza retroattiva al provvedimento), ha aggiunto all'elenco delle somme escluse

di cui al secondo comma dell'art. 12 una nuova voce che si è ritenuto di giustificare per lo «stretto legame esistente tra l'indennità di anzianità e le prestazioni del predetto Fondo» (cfr. il parere espresso dal Ministero del lavoro - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale in una lettera in data 25 novembre 1983 indirizzata all'INPS). Quale che sia il grado di plausibilità di questa *ratio*, collegata al n. 3 dell'elenco, che esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di anzianità, al suo ambito potenziale di operatività rimangono estranei i fondi di previdenza integrativa.

•
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 («Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale») e dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 1º marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 («Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale»), sollevata dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Novara con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C1165

N. 428

Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti precari - Immissione in ruolo - Personale esperto (pratiche di trucco) degli istituti tecnici e professionali - Esclusione - Disciplina differenziata - Razionalità - Richiamo alla ordinanza n. 337/1990 - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 41, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1989 dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce - sul ricorso proposto da My Mariella contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di My Mariella nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 4 maggio 1989 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Mariella My contro Ministero della Pubblica Istruzione ed altro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) nella parte in cui non prevede l'immissione, nei ruoli del personale non docente della scuola, degli esperti negli istituti tecnici e professionali, privi di titolo di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, già docenti di materie non ricomprese in classi di concorso.

2. — Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale le era stata negata l'immissione in ruolo proprio in ragione della ripetuta norma che, secondo l'interpretazione dell'Amministrazione confortata dal Consiglio di Stato, consente l'immissione solo per coloro che abbiano insegnato una materia ricondotta in classi di concorso.

Il Collegio remittente ha ravvisato che la disposizione impugnata si profilerebbe incostituzionale perché irrazionalmente contrastante con gli artt. 3 e 97 della Costituzione: l'essere o meno una disciplina ricompresa in classi di concorso non avrebbe, infatti, rilevanza ontologica tale da incidere sulla qualità della prestazione dell'insegnante e di conseguenza sulla idoneità dello stesso ad essere immesso in ruolo.

Sicché sarebbe irragionevole la norma, che viola comunque il principio di uguaglianza, in quanto i relativi benefici gioverebbero a taluni gruppi di interessati, non già a tutti coloro che abbiano svolto un'identica funzione (quella di esperto presso gli istituti tecnici e professionali).

E ancora, la norma appare contraria anche al principio del buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, giacché il precetto priva l'Amministrazione stessa della possibilità di avvalersi dell'opera di elementi già specificamente qualificati.

3. — Si è costituita la ricorrente, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale secondo quanto considerato dal giudice *a quo*. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: l'Avvocatura generale dello Stato osserva come la figura dell'esperto negli istituti di cui trattasi; per talune altre materie — soprattutto quelle relative alle lavorazioni — abbia mantenuto un carattere di atipicità che rende i relativi esperti estranei ai benefici della richiamata disposizione. Scopo della normativa è, infatti, l'eliminazione del precariato; la discriminazione lamentata appare perciò non arbitraria, bensì aderente a situazioni ben diversificate: adottata, quindi, secondo razionali criteri anche di buona amministrazione.

Considerato in diritto

1.1 — L'art. 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270 reca misure intese alla sistemazione degli esperti negli istituti tecnici e professionali, con la conseguente eliminazione — fine precipuo della norma — del relativo precariato. In particolare, il quarto comma — oggetto dell'attuale censura — considera, per gli scopi in parola, la posizione di coloro, privi di titolo di studio valido e che, tuttavia, abbiano prestato la loro opera in uno degli insegnamenti istituzionali, riconducibili cioè, sul piano positivo, a classi di concorso.

1.2 — Il Collegio remittente si duole, peraltro, che la generale disciplina non sia stata prevista anche nei confronti di quegli esperti che la loro opera abbiano prestato in attività scolastica, che si assume identica, ancorché non riconducibile alle menzionate classi di concorso: sussisterebbe così, infatti, violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché per l'impossibilità di utilizzazione di personale qualificato, incidenza sui canoni di buon andamento, previsti dal successivo art. 97.

2. — La questione non è fondata.

La Corte ha già avuto modo di considerare ed anche assai di recente (cfr. ord. n. 337 del 1990) che la legge 20 maggio 1982, n. 270 non attua una generalizzata ed indiscriminata immissione in ruolo dei docenti precari, ma detta, invece, per la loro sistemazione, una disciplina differenziata. Precipuo riguardo si è avuto, in un contesto di avveduta eliminazione del precariato, di dar sistemazione a coloro i quali, per tali intenti volti a conseguire il divieto di persistenza del precariato nell'area delle materie istituzionali, non avrebbero più potuto continuare in tale *status*, fuoriuscendo così, in conseguenza, dall'ordinamento scolastico.

Ben diversa si prospetta la posizione di coloro chiamati come in fattispecie (esercitazioni pratiche di trucco) ad attività esercitativa meramente contingente, originata cioè da valenze pratico-operative opportune sì, ma tuttavia non tali da aver assunto una connotazione continuativa nel tessuto delle discipline scolastiche e nella relativa provvista afferente a classi di concorso.

Dunque, si tratta di situazioni razionalmente diversificate e fuori, in ogni caso, dalle finalità della legge, non potendosi escludere, per quanto rilevato, una continuazione nel tempo dei relativi compiti.

In definitiva, pertanto, non ravvisandosi incidenza sugli invocati parametri va dichiarata non fondata la questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C1166

N. 429

Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Inail - Uso di autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro - Obbligo di assicurazione - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa in materia della disciplina dell'infortunio *in itinere* - Inammissibilità.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 («Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali») promosso con ordinanza

emessa il 27 febbraio 1990 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Brucini Romana ed altro e l'I.N.A.I.L. iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Pasquale Napolitano e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.A.I.L. dai superstiti di Sergio Bellucci, funzionario di un'azienda di credito deceduto in seguito a un incidente stradale mentre si recava al luogo di lavoro, il Pretore di Pisa, con ordinanza del 27 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni per chi, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, sia costretto per ragioni obiettive all'uso dell'automobile per raggiungere il posto di lavoro.

Secondo il giudice remittente, la mancata copertura assicurativa in via generale del rischio della strada cui sono esposti, indipendentemente dalla natura delle mansioni oggetto del contratto di lavoro, i lavoratori coinvolti nel diffuso fenomeno del pendolarismo quando non trovano una alternativa conveniente nei servizi pubblici di trasporto, configura una violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Sarebbe violato anche il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, considerato che è invece indennizzabile l'infortunio *in itinere* patito nelle medesime circostanze da un lavoratore il quale, in ragione delle mansioni svolte, sia assicurato ai sensi dell'art. 4 del citato testo unico.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo una declaratoria di infondatezza della questione, in quanto sollevata sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 4, mentre, ad avviso dell'Istituto, la previsione del terzo comma è estensibile anche al caso di cui si controverte. Comunque, ove la norma fosse ritenuta inapplicabile, non sussisterebbe violazione del principio di eguaglianza, perché sarebbe allora escluso un nesso di causalità tra l'infortunio e l'attività lavorativa dedotta in contratto.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, non essendo «avvisabili quegli estremi di certezza e di rigorosa consequenzialità in presenza dei quali soltanto è concepibile una pronuncia additiva della Corte costituzionale». La soluzione del problema posto dall'ordinanza di rimessione lascia aperti ampi margini di scelta, che non possono non essere rimessi alla discrezionalità del legislatore.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Pisa sospetta di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'art. 4 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione per il prestatore di lavoro che, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, sia costretto da ragioni oggettive all'uso dell'autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro.

2. — Va respinta anzitutto la tesi avanzata dall'I.N.A.I.L., secondo cui il caso oggetto del giudizio principale potrebbe rientrare, in via di interpretazione estensiva, nella previsione dell'art. 4, terzo comma. Questa Corte ha bensì negato carattere tassativo all'elencazione contenuta nella norma citata (sent. n. 114 del 1977, ord. n. 705 del 1988), ma l'estensione ad altri lavoratori, diversi dai commessi viaggiatori, dai piazzisti e dagli agenti delle imposte di consumo, incontra un limite invalicabile nel tipo di rischio assicurato, del quale è elemento specifico l'uso di un veicolo a motore, personalmente condotto dal prestatore di lavoro, come strumento di esercizio delle proprie mansioni. Nel caso di specie l'uso dell'automobile non era un elemento intrinseco della prestazione oggetto del contratto di lavoro, ma soltanto un mezzo di trasferimento del prestatore di lavoro (funzionario di banca) dall'abitazione al luogo di lavoro, onde giustamente il pretore ha escluso l'applicabilità dell'art. 4, terzo comma, del testo unico citato.

3. — La questione è inammissibile.

Il giudice remittente ritiene contrastante col principio di eguaglianza la normativa vigente in tema di infortuni sul lavoro, così come interpretata dalla giurisprudenza, perché — in ordine all'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore mentre, alla guida della propria automobile, si reca dall'abitazione al luogo di lavoro — discrimina il lavoratore assicurato ai sensi dell'art. 4 del testo unico dal lavoratore le cui mansioni non comportano l'obbligo dell'assicurazione: nel primo caso, ove si dimostri la necessità di uso del veicolo privato in relazione agli orari lavorativi e dei pubblici servizi, l'infortunio è indennizzabile, mentre nel secondo caso l'indennizzabilità è sempre negata.

Va osservato in contrario che, secondo la definizione, enunciata nell'art. 2, dell'evento assicurato, del quale è connotato essenziale «l'essere occasionato dal lavoro» (cfr. sent. n. 462 del 1989), l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* è un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte in contratto. Ne consegue che il rischio della strada, incombente sul lavoratore durante il tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro, è coperto dall'assicurazione solo se direttamente determinato, e quindi reso specifico, dalla prestazione di lavoro, mentre nel caso di specie esso è imputabile esclusivamente alla volontà del prestatore, il quale ha scelto di abitare in una località lontana dal luogo di lavoro e mal collegata da mezzi pubblici.

È vero che la giurisprudenza ha allargato la nozione di infortunio *in itinere* rispetto ai limiti tradizionalmente posti all'indennizzabilità. Ma tale giurisprudenza si riferisce ai criteri di identificazione del nesso eziologico tra infortunio e mansioni per loro natura comportanti l'obbligo di assicurazione, e quindi non si può trarne argomento per ritenere contrastante col principio di eguaglianza la non indennizzabilità dell'infortunio del medesimo tipo occorso al lavoratore addetto a mansioni non comprese nell'assicurazione. In quest'altro caso manca il presupposto-base per collegare causalmente l'infortunio *in itinere* al lavoro prestato.

In realtà, il giudice *a quo* chiede alla Corte una sentenza che introduca una forma autonoma di assicurazione dell'infortunio *in itinere*, indipendente dalla natura e dalle modalità della prestazione di lavoro. Ma una simile innovazione — a parte le difficoltà tecniche di organizzazione di una assicurazione legata a situazioni variabili, quali la maggiore o minore distanza della residenza del lavoratore dal luogo di lavoro, gli orari dei servizi pubblici, ecc. — compete esclusivamente al potere discrezionale del legislatore, il quale, del resto, si è già espresso in senso contrario nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, che delegava il Governo ad emanare norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*.

4. — L'esclusione del caso di cui si controverte dal concetto di infortunio *in itinere* indennizzabile non comporta violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., dato che ai superstiti del lavoratore perito in seguito all'infortunio non manca il soccorso di un'altra forma di assicurazione sociale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, («Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 430

Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione - Regione Lazio - Istituzione del parco dei monti Simbruini - Usi civici - Sottoposizione a tutela del territorio - Competenza regionale concorrente con quella statale - Legittimità degli interventi a protezione della natura - Giustificazione dell'esclusione dell'indennizzo - Non fondatezza.

(Legge regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8, art. 8).

(Cost., artt. 42, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 19 gennaio 1983, n. 8 («Istituzione del Parco Naturale regionale dell'appennino Monti Simbruini»), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal Commissario per la liquidazione degli Usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria sul ricorso proposto dal Comitato civico contro l'inclusione del territorio di Camerata Nuova nel Parco Naturale dell'Appennino «Monti Simbruini» ed altro contro la Regione Lazio - Consorzio Gestione Parco Regionale «Monti Simbruini», iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione del Comitato civico nonchè l'atto di intervento della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Achille Chiappetti per la Regione Lazio;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 31 gennaio 1989 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 42, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 29 gennaio 1983, n. 8, istitutiva del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, nella parte in cui subordina all'autorizzazione della Giunta regionale l'esercizio degli usi civici nel comprensorio del detto Parco.

Il giudizio *a quo* è stato promosso dal «Comitato civico contro l'inclusione del territorio di Camerata Nuova nel parco naturale dell'Appennino Monti Simbruini» e dallo stesso Comune di Camerata Nuova per ottenere una sentenza di accertamento dell'esistenza e della perdurante operatività degli usi civici di pascolo e di legnatico sul territorio di tale Comune. La rilevanza dell'incidente di costituzionalità è motivata sul riflesso che una formale dichiarazione dell'esistenza degli usi civici dovrebbe limitarsi a sancirne l'astratta titolarità, peraltro non contestata, senza poterne garantire il concreto esercizio, subordinato dalla legge impugnata ad autorizzazione regionale.

Nel merito il giudice *a quo* lamenta che la Regione Lazio si sarebbe attribuita un potere di autorizzazione che lo Stato non le ha trasferito e non poteva trasferirle perchè i suoi stessi organi (Ministro dell'agricoltura e Commissario per gli usi civici) ne erano privi, non essendo contemplato da alcuna disposizione di legge, nè attribuito dalla

Costituzione alle regioni. Invero siffatto potere è incompatibile con un diritto soggettivo perfetto quale è il diritto di uso civico, e in caso di denegata autorizzazione si risolve in una espropriazione senza indennizzo. Vero è che il successivo art. 10 della citata legge regionale prevede un regolamento di attuazione che dovrà stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti, ma il regolamento non è stato finora emanato, così che il regime autorizzatorio provvisoriamente disposto dall'art. 8 si prolunga indefinitamente.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il predetto Comitato civico e il Comune di Camerata Nuova aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per l'accoglimento della questione.

3. — È intervenuto il Presidente della Regione Lazio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. Inammissibile perchè la causa principale, avendo per oggetto l'accertamento dell'esistenza degli usi civici pretesi dalla popolazione del Comune di Camerata, può essere decisa indipendentemente dall'applicazione della norma denunciata; infondata perchè il procedimento autorizzativo, del resto previsto solo in via transitoria, non è altro che l'esplicitazione di un limite da cui i diritti di uso civico sono già gravati, dovendo il loro esercizio subordinarsi alle esigenze di tutela dell'ambiente e coordinarsi con l'interesse pubblico al godimento dei beni ecologici.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio ritiene contrastante con gli artt. 42, 117 e 118 della Costituzione l'art. 8 della legge della Regione Lazio 29 gennaio 1983, n. 8, istitutiva del parco naturale regionale dei Monti Simbruini, nella parte in cui, fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, subordina ad autorizzazione della Giunta regionale l'esercizio degli usi civici nel comprensorio del Parco.

Va disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità opposta dalla Regione Lazio. È vero che la domanda dei ricorrenti («accertare e dichiarare che esistono e sono ancora operanti gli usi civici di pascolo e di legnatico sul territorio del Comune di Camerata Nuova compreso nel Parco»), presa alla lettera, può essere decisa indipendentemente dalla sollevata questione di costituzionalità. Ma giustamente il giudice remittente, andando oltre la lettera, ha interpretato il *petitum* come rivolto a ottenere l'accertamento non solo della titolarità degli usi civici di pascolo e legnatico in favore della popolazione del Comune di Camerata nuova, ma anche della non dipendenza del loro esercizio dall'autorizzazione dell'autorità regionale. Così interpretata, la domanda non può essere accolta se non previa dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

2. — La questione non è fondata.

La valutazione del giudice *a quo*, secondo cui la Regione Lazio si sarebbe arrogata un potere che non le spetta, non essendo compreso tra quelli trasferiti o delegati dallo Stato, nè potendo esserlo perchè non spettante originariamente nemmeno a quest'ultimo, non tiene conto dell'evoluzione dell'ordinamento in materia di usi civici. Non solo l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (integrativo dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) ha assoggettato a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le terre gravate da usi civici, attribuendo alle regioni il potere-dovere di sottoporle a specifica normativa d'uso per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, ma la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto alle regioni una competenza concorrente con quella statale per il conseguimento delle più ampie finalità connesse con la tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.), intesa nel senso lato di tutela ecologica (cfr. sentenza n. 391 del 1989). Tale competenza legittima l'intervento della legislazione regionale nella definizione dei modi di godimento e dei limiti dei diritti di proprietà sui beni di interesse ecologico per assicurarne la funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.), alla quale sono soggetti anche i demani civici considerati sotto l'aspetto privatistico dei diritti di godimento attribuiti ai singoli.

Pertanto l'autorizzazione prevista dalla norma impugnata rientra nelle funzioni amministrative di «controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni» trasferite alle regioni in materia di usi civici ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, in connessione con le funzioni concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.

3. — Non si può dire che il limite in questione eccede l'ambito normativo dell'art. 42, secondo comma, Cost., in quanto «si risolve, in caso di denegata autorizzazione, in una espropriazione *de facto* senza indennizzo». Poichè è disposto da una norma transitoria «fino all'entrata in vigore... del regolamento di attuazione» previsto dall'art. 10, il quale «dovrà stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti», il requisito dell'autorizzazione regionale non incide sulla titolarità del diritto, ma opera soltanto come strumento provvisorio di determinazione delle modalità di luogo, di tempo e di quantità del suo esercizio, al fine di coordinarlo con l'interesse pubblico alla conservazione dell'ambiente e alla fruizione dei beni ecologici in esso compresi.

L'esclusione dell'indennizzo è giustificata per la considerazione che trattasi di una categoria di beni «originariamente di interesse pubblico perchè naturalmente paesistici» e condizionati a limitazioni di godimento secondo un particolare regime, «al quale rimane del tutto estranea la materia dell'espropriazione» (cfr. sentenze nn. 9 del 1973 e 648 del 1988). In attesa dell'emanazione di norme regolamentari, alla quale l'autorità regionale dovrebbe provvedere al più presto, tale regime può esplicitarsi con atti autorizzatori, soggetti al controllo del giudice, il carattere di generalità del limite essendo assicurato anche per questa via dai principi di uniformità e di imparzialità dell'azione amministrativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8 («Istituzione del Parco Naturale regionale dell'appennino Monti Simbruini»), sollevata, in riferimento agli artt. 42, 117 e 118 della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C1168

N. 431

Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Circostanze attenuanti - Non consentita comparazione ai fini della declaratoria di una causa di estinzione del reato - Disposizioni transitorie - Ammissibilità - Giustificazione del diverso trattamento per la diversità della ratio nei sensi di cui in motivazione - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 425).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Figliano Antonio, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito della camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 6 febbraio 1990 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Esponesse il Giudice nell'ordinanza che il pubblico ministero, con atto 28 dicembre 1989, aveva chiesto decreto di citazione a giudizio di un imputato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, codice penale, per avere ottenuto, con artifici e raggiri, inducendo in errore i dirigenti della sede di Catanzaro della B.N.L., un prestito agrario di lire 35 milioni.

Il fatto si era verificato nell'agosto 1983, ma — riferisce l'ordinanza — nessun atto di sorta era stato compiuto da allora, benché il fascicolo processuale fosse stato formato presso l'Autorità giudiziaria subito dopo il fatto. Il primo atto di esercizio dell'azione penale era, perciò, rappresentato dalla detta richiesta del pubblico ministero, sicché oltre sei anni erano trascorsi fra la commissione del fatto e il promovimento dell'azione penale senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione del reato. La quale, però, ai sensi dell'art. 157 n. 3 c.p. si matura in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la reclusione non inferiore ad anni cinque: e tale è sicuramente la pena prevista per il delitto di truffa ai danni di ente pubblico per cui è causa, punibile con la reclusione da uno a cinque anni.

Ritiene, tuttavia, il giudice che, essendo scarsamente rilevanti i precedenti penali dell'imputato, e dato il tempo trascorso e le modalità operative del fatto (che ha potuto avere successo anche per l'indifferenza dell'Istituto in ordine ai previ opportuni accertamenti), all'imputato potrebbero essere riconosciute attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante: il che determinerebbe la prescrizione del reato.

Senonché rileva il Giudice che né la lettera né lo spirito degli artt. 425 e 429 del codice di procedura penale consentirebbero di concepire il rinvio a giudizio in termini di prognosi colpevolistica, come accade, invece, nell'ambito delle disposizioni transitorie. L'art. 256 di queste ultime, infatti, prevede espressamente il rinvio a giudizio soltanto quando l'autorità giudiziaria ritiene «che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato»: mentre poi il successivo art. 257 consente al giudice di «tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell'art. 69 del c.p.», «ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall'art. 421 del codice abrogato».

1. — Secondo l'ordinanza, ciò determinerebbe ingiustificata disparità di trattamento, uguale essendo la *ratio* che è alla base di ambo i procedimenti, sostanziata da esigenza di economia processuale, essendo costoso e defaticatorio disporre un giudizio che sicuramente si risolverà a favore del giudicabile. Il che, peraltro, si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perché impedisce alla difesa di conseguire il proscioglimento istruttorio.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha sostenuto l'inammissibilità della questione o, in subordine, la sua infondatezza.

Considerato in diritto

1. — Secondo il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, sussisterebbe ingiustificata disparità di trattamento fra la situazione di cui all'art. 425 c.p.p., che non consente al giudice dell'udienza preliminare di riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti, né di procedere al giudizio di comparazione fra circostanze, ai fini della declaratoria di una causa di estinzione del reato, e quella di cui al regime previsto negli artt. 256 e 257 Disposizioni Transitorie.

Per queste ultime, infatti, è espressamente previsto che, ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle di cui all'art. 421 del codice abrogato, il giudice possa tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell'art. 69 del codice penale.

Secondo il giudice *a quo* la violazione dell'art. 3 della Costituzione deriverebbe dal fatto che alla base di ambo i procedimenti sta la stessa *ratio*, rappresentata dall'esigenza di economia processuale secondo cui il dibattimento va liberato da processi «inutilmente costosi e giuridicamente defaticatori», quando è prevedibile un esito processualmente o sostanzialmente favorevole al giudicabile.

Il che poi comporterebbe anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione perché si preclude alla difesa la possibilità di ottenere il proscioglimento istruttorio.

L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio a rappresentare il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

2. — L'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura Generale dello Stato non può essere accolta. Essa è stata avanzata evidentemente nell'opinione che il delitto di truffa fosse circostanziato da aggravante comune, nel qual caso — secondo l'Avvocatura — essendosi comunque il reato estinto, sarebbe venuta a mancare la rilevanza della questione.

Ma — come s'è visto — l'aggravante contestata è, invece, quella specifica del secondo comma dell'art. 640 c.p., la cui pena edittale non è inferiore ad anni cinque di reclusione, sicché il reato, salvo l'eliminazione dell'aggravante, si prescrive in dieci anni.

Nel merito la questione non è fondata.

È esatto che — come osserva il Giudice rimettente — esiste nello spirito del nuovo processo, anche nelle sue norme transitorie, un intento di semplificazione che tende ad escludere dal dibattimento tutto ciò che può trovare definizione nell'udienza preliminare o in taluni procedimenti speciali: al che sicuramente sono ispirate le disposizioni di cui agli artt. 256 e 257 delle disposizioni transitorie e 425 c.p.p.

Ma la *ratio* che giustifica il diverso trattamento, in ordine al potere del giudice dell'udienza preliminare di riconoscere circostanze attenuanti e di **procedere a giudizio** di bilanciamento, a seconda che trattasi di situazione transitoria o di regime ordinario, ha natura diversa.

Appare evidente che il legislatore ha tenuto conto del fatto che nella situazione transitoria il giudice è di norma in possesso di un fascicolo processuale contenente gli atti dell'istruttoria, sia essa **sommatoria che formale**, condotta sotto l'imperio del codice abrogato. Egli, pertanto, si trova in condizione di esaminare un vero e proprio complesso probatorio che gli consente di riconoscere agevolmente la sussistenza di circostanze attenuanti e di acquisire elementi utili all'instaurazione di un giudizio di comparazione.

Di qui l'esplicita autorizzazione al giudice a **procedere** nei sensi di cui all'art. 257 delle disposizioni transitorie.

Ben diversa, invece, è la situazione nella quale versa il giudice dell'udienza preliminare in regime codicistico. Quando il pubblico ministero deposita nella cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a **giudizio**, egli vi **accompagna** altresì il fascicolo che di norma contiene soltanto la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini da lui espletate (art. 416 c.p.p.). Indagini dirette ad acquisire quelle fonti di prova che il pubblico ministero indica nella sua richiesta (art. 417, lett. c), e sulla base delle quali **poi le parti** potranno promuovere la raccolta della prova nel dibattimento, presentando liste di testi e di periti su **specifiche** circostanze e indicando prove contrarie, negli atti preliminari (art. 468 c.p.p.).

Salvo il caso degli incidenti probatori, che tuttavia **riguardano** particolari aspetti non sempre idonei a delineare la fisionomia generale dei fatti, non esistono, dunque, prove nell'udienza preliminare né significativo accertamento dei fatti, che si profileranno soltanto al dibattimento, sicché è **perfettamente** giustificato che in quella fase il legislatore non abbia potuto autorizzare il giudice a tenere conto di **quanto**, invece, è previsto nell'art. 257 delle disposizioni di attuazione.

Certo, esiste la possibilità che il giudice si avvalga della **procedura** di cui all'art. 422 c.p.p., ma si tratta di un'ipotesi supplementare che presume la sussistenza agli atti di elementi tali da «rendere necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione». Ipotesi che spetta al giudice di merito verificare, e che comunque è estranea alla prospettazione della specie sul piano della rilevanza.

Di regola, il giudice dell'udienza preliminare **non dispone** degli elementi necessari a riconoscere circostanze attenuanti e procedere all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 69 c.p., sicché non sussiste la violazione dell'art. 3 della Costituzione; né conseguentemente dell'art. 24, **giacché** i diritti della difesa devono rapportarsi — come bene rileva l'Avvocatura Generale — all'ambito proprio di ciascuna fase del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 6 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 432

*Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Codice previgente - Persone prosciolte in istruttoria con sentenza definitiva - Escussione libera in qualità di testi in procedimenti diversi per lo stesso reato o per reati connessi - Esclusione - Presunta diversità della disciplina nel nuovo codice - Insussistenza - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Non fondatezza.****(C.P.P. 1930, art. 450-bis).****(Cost., art. 24, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 450-bis del codice di procedura penale previgente, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Dal Torrione Giovanni Carlo, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 13 marzo 1990 il Tribunale di Milano sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 450-bis c.p.p. 1930 con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Lamenta il Tribunale, in relazione alla situazione processuale sottoposta al suo esame, che le persone prosciolte in istruttoria, con sentenza non più soggetta ad impugnazione, non possano essere liberamente sentite nei procedimenti penali dov'erano state imputate dello stesso reato o di un reato connesso. Nè tanto meno possono essere sentite come testi, stante l'espresso divieto contenuto nell'ultima parte dell'art. 348 stesso codice.

Secondo il Tribunale, il legislatore del nuovo codice avrebbe seguito ben diversa disciplina: e l'ordinanza cita in proposito gli artt. 197 e 210 c.p.p. vigente.

E poiché la situazione del codice abrogato sarebbe per tal modo lesiva del diritto di difesa, in quanto preclude all'imputato di far sentire persona che potrebbe essere in grado di sciogliere i nodi della sua imputazione, si chiede alla Corte di eliminare la patente illegittimità.

L'ordinanza non lo dice, ma evidentemente deve trattarsi di processo nato sotto il codice abrogato che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si trovava nelle condizioni, di cui all'art. 241 disp. transitorie, per proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

Considerato in diritto

1. — Secondo il Tribunale di Milano, l'art. 450-bis c.p.p. 1930, che richiama le disposizioni dell'art. 348-bis stesso codice, non consentirebbe la libera audizione delle persone prosciolte in istruttoria, con sentenza non più soggetta ad impugnazione, nei procedimenti penali nei quali erano state imputate dello stesso reato o di reato connesso. Ciò

determina grave violazione dei diritti della difesa, consacrati nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto impedisce all'imputato di far sentire persone che, proprio per la posizione che hanno avuto nei fatti di cui è processo, sono spesso le sole in grado di riferire su circostanze essenziali ai fini del decidere. Situazioni aggravate dal fatto che le stesse persone tanto meno possono essere sentite come testimoni, stante l'esplicito divieto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 348 c.p.p. 1930.

L'ordinanza, indicando la ben diversa disciplina seguita dal legislatore del nuovo codice di procedura, integrata dagli artt. 197 e 210 c.p.p. vigente, chiede alla Corte di eliminare l'illegittimità, manifesta essendo la rilevanza della questione.

2. — Nessun dubbio effettivamente sul piano della rilevanza, visto che l'imputato chiede insistentemente la libera audizione del coimputato del reato connesso, prosciolti in istruttoria, asserendo che questi sarebbe in grado di riferire sulla sostanza dei fatti contestati ad esso imputato, in quanto a quell'epoca aveva ruolo di direttore delle vendite nella società a favore della quale l'imputato aveva rilasciato la dichiarazione d'intenti per cui è processo.

Ma la questione non è fondata.

Intanto non è vero che il legislatore del codice attuale abbia dettato disciplina diversa da quella risultante dagli artt. 348 e 348-bis c.p.p. 1930, richiamato quest'ultimo dall'art. 450-bis impugnato.

In realtà, l'art. 197 c.p.p. vigente esclude dalla testimonianza le persone imputate dello stesso reato o in un procedimento connesso, anche se prosciolte o condannate, salvo che il proscioglimento sia avvenuto con sentenza divenuta irrevocabile. È vero che, a differenza dell'art. 348 del codice abrogato, qui non si fa più cenno a proscioglimento «pronunciato in giudizio», ma è sfuggito evidentemente al Tribunale rimettente che il successivo art. 648 del codice di procedura penale vigente chiarisce che sono irrevocabili «le sentenze pronunciate in giudizio», contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione o, se l'impugnazione è ammessa, quando è inutilmente decorso il termine per proporla.

Anche per il nuovo codice, perciò, le persone prosciolte in istruttoria non sono ammesse a testimoniare nei processi dove sono state coimputate nello stesso o in procedimenti connessi (a norma dell'art. 12).

Quanto poi agli artt. 348-bis del c.p.p. del 1930 e 210 del codice attuale, essi contengono la stessa disciplina. Le persone indicate, infatti, sono citate secondo le norme sulla citazione dei testimoni, ma le loro garanzie, in ambo gli articoli, sono quelle spettanti agli imputati, giacché hanno diritto di essere assistite da un difensore (se del caso nominato d'ufficio) e non sono tenute a rispondere: **ché**, anzi, di ciò debbono essere avvertite.

È vero che l'art. 348-bis non lo precisa esplicitamente, ma si evince facilmente dal fatto che «si applicano le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato».

Unica effettiva differenza, perciò, è nella definizione data a questa particolare audizione; che l'art. 348-bis chiama «interrogatorio», mentre l'art. 210 parla più correttamente di «esame» stante il significato tecnico che ambo i codici attribuiscono all'espressione «interrogatorio».

3. — Il vero è che né l'una né l'altra disposizione esclude i prosciolti, e comunque prosciolti, da tale libera audizione. Nell'uno e nell'altro ordinamento il divieto per i prosciolti in istruttoria riguarda soltanto la testimonianza, ma non l'audizione libera. E si intende facilmente il perché. La sentenza istruttoria di proscioglimento è — com'è noto — una sentenza allo stato degli atti: qualora sopravvengano nuove prove (art. 402 c.p.p. 1930) o nuove fonti di prova (art. 434 cod.proc.pen. vigente), l'istruttoria può essere riaperta (ipotesi del codice del 1930) o la sentenza istruttoria di proscioglimento può essere revocata (artt. 434 e 436 c.p.p. vigente). Il principio secondo cui *nemo tenetur se detegere* esclude, perciò, che il prosciolto in istruttoria possa essere sottoposto ad esame testimoniale, nel quale sarebbe tenuto a rispondere e avrebbe l'obbligo di dire la verità. La possibilità che un tale esame lo esponga al pericolo della «riapertura dell'istruzione» o della «revoca della sentenza istruttoria di proscioglimento» o, in alternativa, a un processo per falsa testimonianza, ha indotto il legislatore a stabilire un divieto che è principio garantistico di civiltà processuale.

Tutto questo, invece, non può verificarsi nel corso dell'audizione libera, sia essa quella del codice precedente o quella dell'attuale, perché il prosciolto in istruttoria liberamente interrogato, a sensi dell'art. 438-bis c.p.p. 1930, o esaminato a termini dell'art. 210 c.p.p. vigente, non è tenuto a rispondere, e non ha comunque l'obbligo di dire la verità, salvo che sulla propria identità personale.

La Corte di Cassazione lo ha affermato anche di recente, con decisioni dell'anno 1989, con le quali ha messo in luce che la limitazione posta per la testimonianza dal comma terzo dell'art. 348 «non è posta né può ritenersi sottintesa nell'art. 348-bis c.p.p. 1930».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 450-bis c.p.p. 1930, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 13 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C1170

N. 433

Sentenza 24 settembre-3 ottobre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Previdenza e assistenza obbligatoria - Ommissione totale o parziale di contributi e premi - Trattamento sanzionatorio penale - Ordinanza-ingiunzione - Mancanza di adeguato coordinamento fra i regimi processuali - Diversa articolazione di fronte ad ipotesi peculiari di un'ommesima illegittimità di condotta - Razionalità - Procedura giustificata dalla diversa natura dell'illecito - Non fondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 2°, 3°, 4° e 7° della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), in relazione all'art. 22, comma 1° della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra il Comune di Lecco e l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Como, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio di opposizione proposto dal Comune di Lecco contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro provinciale di Como per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, quinto comma, del d.l. 6 luglio 1978, n. 352, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 467, il Pretore di Lecco, con ordinanza del 30 gennaio 1990, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono «un adeguato coordinamento fra riti processuali esperibili a fronte di ipotesi peculiari del genere di quelle in esame».

Ad avviso del giudice *a quo*, la diversità di giudice e di rito processuale prevista dalle norme denunciate, a seconda che le violazioni in materia di previdenza obbligatoria punite con la sola ammenda comportino o no, direttamente o indirettamente, l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, urta contro il principio di eguaglianza e il diritto di difesa, soprattutto considerando che, ove fossero emessi due distinti provvedimenti ingiunzionali per la medesima condotta illegittima, correlati l'uno a violazioni ex secondo e terzo comma dell'art. 35, l'altro a violazioni ex settimo comma, il giudice del lavoro potrebbe trovarsi vincolato dal giudicato sull'esistenza del rapporto di lavoro formatosi nell'altro procedimento mediante semplice ordinanza di convalida emessa a norma dell'art. 23, quinto comma, per mancata presentazione dell'opponente.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non essendo fornite nell'ordinanza indicazioni specifiche circa la fattispecie oggetto del giudizio *a quo*. Infondata, perchè la diversità dei riti processuali previsti dalle norme impugnate è razionalmente giustificata dall'opportunità di riservare le procedure proprie delle controversie di lavoro e previdenziali all'opposizione a ingiunzioni intimare per violazioni degli obblighi di previdenza in senso stretto (omesso versamento, totale o parziale, di contributi o premi).

Nemmeno può prospettarsi, ad avviso dell'Avvocatura, una violazione del diritto di difesa, nè con riguardo all'art. 22, ultimo comma, dato che il doppio grado di giurisdizione non è un principio costituzionalizzato, nè per la possibilità di conflitto tra giudicati ipotizzato dal giudice remittente, la quale è di ordine meramente teorico e non pratico.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Lecco dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede un adeguato coordinamento tra i diversi riti processuali applicabili ai giudizi di opposizione contro ordinanze-ingiunzioni, a seconda che riguardino violazioni in materia di previdenza obbligatoria comportanti direttamente o indirettamente omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi oppure altre violazioni.

Per le violazioni della prima specie l'art. 35, quarto comma, attribuisce la competenza al pretore in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente o dell'organo statale che ha emanato l'ordinanza, e assoggetta il giudizio di opposizione alla disciplina prevista dal codice di procedura civile per le controversie previdenziali (artt. 442 ss.), integrata dal richiamo di alcune norme contenute negli artt. 22 e 23 della stessa legge n. 689. Per le violazioni non comportanti evasioni contributive è competente, ai sensi del settimo comma, il pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione e il giudizio di opposizione procede secondo il rito ordinario regolato dagli artt. 22 e 23 della legge citata, i quali prevedono, tra l'altro (con norma analoga all'art. 647 c.p.c., salva la diversità del presupposto di fatto della sanzione, determinata dall'essere qui l'opposizione proposta con ricorso e non con citazione), che, se l'opponente non si presenta alla prima udienza senza comunicare un legittimo impedimento, il pretore convalida con ordinanza il provvedimento opposto (art. 23, quinto comma).

2. — L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione sul riflesso che la sua rilevanza non è adeguatamente motivata dal giudice *a quo*. L'eccezione non può essere accolta: sebbene non fornisca una descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, l'ordinanza di rimessione consente tuttavia di ricostruirla. Dalla motivazione si arguisce: *a*) che il medesimo accertamento ispettivo ha rilevato la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4, primo comma, del d.l. n. 352 del 1978 (omessa denuncia all'I.N.P.S. di un certo numero di lavoratori), e conseguentemente anche la violazione dell'obbligo di cui all'ultimo comma del medesimo art. 4 (omessa consegna a ciascun lavoratore di copia della denuncia); *b*) che, mentre l'Ispettorato del lavoro ha provveduto senza indugio a intimare l'ordinanza-ingiunzione per la seconda violazione, si è verificato invece un ritardo da parte dell'I.N.P.S. nell'emissione della distinta ordinanza di sua competenza per la prima.

Poichè nel procedimento di opposizione all'ingiunzione dell'Ispettorato, regolato dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, è stata eccepita l'inesistenza dei pretesi rapporti di lavoro, il Pretore ha ritenuto di sospendere il giudizio fino a quando non sia risolta la questione di legittimità costituzionale della disciplina processuale differenziata prevista dall'art. 35, la quale consente che nelle circostanze sopra esposte la pregiudiziale circa la sussistenza del rapporto presupposto dalla norma che si assume violata sia decisa con un *modus procedendi* diverso da quello proprio delle controversie di lavoro.

3. — La questione non è fondata.

L'articolazione del regime processuale dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prevista dalle norme impugnate è razionalmente giustificata dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di violazioni distinti dalla legge (il primo a sua volta suddiviso in due specie). Solo l'opposizione alle ingiunzioni fondate sull'accertamento amministrativo di violazioni comportanti l'omesso pagamento di contributi o premi dà luogo a una controversia previdenziale in senso stretto, alla quale deve essere riservata la disciplina processuale degli artt. 442 ss. c.p.c. e, con essa, mantenuto il doppio grado del giudizio di merito. Per le altre violazioni di carattere meramente formale, il cui accertamento presenta minori difficoltà, appare più conveniente all'economia dei giudizi l'applicazione della più agile procedura regolata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689. Può bensì accadere, come nella specie, che una violazione del secondo tipo sia conseguenziale a una violazione del primo tipo, e che a causa del ritardo dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'I.N.P.S., dovuto a scarsa tempestività di inoltro del rapporto dell'autorità ispettiva o ad altri intralci burocratici, la questione pregiudiziale circa l'esistenza di un rapporto di lavoro, dalla quale dipende l'esistenza delle contestate evasioni contributive, sia sollevata non in opposizione a tale contestazione, ma nel giudizio di opposizione contro l'ingiunzione precedentemente emessa dall'Ispettorato per la violazione, contestualmente accertata, di un obbligo di natura formale. Ma contro la razionalità di una disciplina normativa non fornisce argomento il rilievo che in certe circostanze di carattere eccezionale essa può risultare distorta a causa di disfunzioni dell'attività amministrativa rimediabili con una migliore organizzazione e una maggiore efficienza. Né si può trarre argomento dalla possibilità di giudizi contraddittori, la quale formalmente non sussiste, essendo diverso l'oggetto dei due giudizi.

4. — Nemmeno è ravvisabile una violazione del diritto di difesa. Non per quanto riguarda i mezzi di prova, chè anzi l'art. 23, sesto comma, ammette la prova testimoniale con maggiore larghezza dell'art. 421 c.p.c., applicabile nel giudizio di opposizione alle ingiunzioni emesse dall'I.N.P.S.; nè a cagione dell'inappellabilità della sentenza (art. 23, ultimo comma), atteso che il doppio grado della giurisdizione di merito non è un principio costituzionalmente garantito.

Non vale infine osservare che il giudice del lavoro, investito dell'opposizione all'ordinanza ingiuntiva per violazioni del tipo di cui all'art. 35, secondo e terzo comma, potrebbe trovarsi vincolato sul punto dell'esistenza del rapporto di lavoro dal giudicato formatosi nel giudizio precedente mediante semplice ordinanza di convalida del provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 23, quinto comma. A parte il carattere puramente teorico dell'argomento, tale possibilità essendo esclusa nella specie perchè l'opponente si è presentato alla prima udienza, va obiettato che il giudicato costituito dalla detta ordinanza fa stato limitatamente all'obbligo di adempiere la sanzione pecuniaria irrogata dal provvedimento opposto, mentre ad ogni altro effetto non impedisce che l'esistenza del rapporto di lavoro possa essere rimessa in discussione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 620

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Esselunga e Vismara Giuliana*

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Con ricorso depositato il 29 novembre 1987 Giuliana Vismara conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Milano la Esselunga S.p.a. chiedendo che fosse condannata a pagare in suo favore L. 2.512.944, oltre interessi legali e rivalutazione.

Esponeva:

di essere stata assunta dalla Società in minore età;

che la società le aveva riconosciuto ai fini della maturazione degli scatti triennali, l'anzianità di servizio solo al ventunesimo anno di età, in conformità alle disposizioni del C.C.N.L.;

che la clausola del contratto collettivo era in contrasto con l'art. 37 della Costituzione che garantisce il medesimo trattamento economico ai minori rispetto agli adulti.

Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che la normativa contrattuale era legittima.

In via riconvenzionale chiedeva la restituzione degli importi di indennità di contingenza pagati alla ricorrente sulla quattordicesima mensilità, non dovuti in base alla disposizione inderogabile di cui all'art. 2 della legge n. 91/1977.

Sosteneva che la quattordicesima non era presente nella prevalente normativa del settore industriale cui la disposizione faceva riferimento.

Il pretore decideva la causa accogliendo la domanda della lavoratrice e rigettando la riconvenzionale della Società.

La società appellava la sentenza e ne chiedeva la riforma, insistendo sulla domanda riconvenzionale.

Le parti, dopo avere scambiato, su invito del tribunale, note illustrative circa la interpretazione dell'art. 2 della legge n. 91/1977, discutevano la causa all'udienza del 16 maggio 1990.

Il tribunale pronunciava ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e le ragioni che risultano alle seguenti

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

1. — Riproponendo in appello la domanda riconvenzionale di condanna del dipendente alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità dal 1977 in poi, la società rende necessario che il Tribunale si ponga le seguenti questioni:

A) la ricostruzione del contenuto normativo dell'art. 2 della legge n. 91/1977 onde verificare — ai fini del successivo problema di cui *sub B* — se sia corretto affermare che tale articolo, vietando nella specie la corresponsione dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità, determini l'effetto di rendere accoglibile la domanda riconvenzionale dalla società;

B) la compatibilità di tale contenuto normativo (nel senso prospettato dalla società) con i principi costituzionali, giudizio, questo, che il giudice ordinario può richiedere d'ufficio alla Corte costituzionale (art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

La dipendenza della soluzione della domanda della società dalla soluzione del problema interpretativo dell'art. 2 della legge n. 91/1977 e la connessa indagine sulla compatibilità dell'interpretazione accolta con i principi costituzionali integra la condizione di rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma da applicare, condizione indispensabile per investire la Corte costituzionale del relativo problema (art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953). Si osserva che non incide su tale rilevanza la tesi difensiva (subordinata) del dipendente secondo cui la legge n. 91/1977 sarebbe stata abrogata dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, in quanto la domanda riguarda anche un periodo antecedente tale legge del 1986.

2.A) — L'art. 2 della legge n. 91/1977 (testo che si iscrive, a pieno titolo, nella cosiddetta «legislazione lavoristica dell'emergenza»: il rilievo non è privo di valenze interpretative), recita nella parte che qui specificamente interessa:

«Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente degli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi».

La norma in esame ha per oggetto della propria regolamentazione, testualmente, la materia dell'incidenza delle variazioni del costo della vita e di ogni altra forma di indicizzazione sui vari istituti retributivi.

Nell'ampia formulazione letterale (variazioni del costo della vita e ogni altra forma di indicizzazione) è compresa senza dubbio anche l'indennità di contingenza.

Il parametro al quale si fa riferimento per la regolamentazione che è oggetto proprio della disposizione in esame è la normativa prevalente del settore industriale.

I testi cui fare riferimento per le relative informazioni sono, secondo il tenore letterale inequivoco della disposizione, tanto gli accordi interconfederali sull'indennità di contingenza quanti i contratti Collettivi del settore stesso.

Il contenuto della regolamentazione consiste nel limitare gli effetti della variazione del costo della vita e di ogni altra forma di indicizzazione (quindi anche della contingenza: vd. sopra) sugli elementi retributivi del settore industriale preso a parametro e limitatamente a tali elementi.

La disciplina prevalente del settore industriale (giudicato nel 1977 il massimo che potesse essere tollerato dal sistema economico; vd. Relazione della XI commissione permanente del Senato sul disegno di legge n. 497 di conversione del d.-l. n. 12/1977 è dunque presa in esame anche per quanto riguarda quegli elementi della retribuzione sui quali è possibile la proiezione degli effetti dei sistemi di variazione del costo del lavoro e di ogni altra forma di indicizzazione (quindi anche la contingenza: vd. sopra) e — all'opposto — sui quali non è consentita la indicizzazione perché non presenti nella normativa prevalente del settore industriale presso come parametro.

Tale interpretazione, imposta dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12, primo comma, disp. prel. del cod. civ.) è conforme anche al criterio dell'intenzione del legislatore cui si richiama il secondo inciso del primo comma dell'art. 12 testè citato. Tutti i lavori preparatori (si veda l'esordio del relatore Romei alla seduta in Senato del 16 febbraio 1977) rendono inequivocabile che la legge n. 91/1977 ha inteso recepire, nelle linee fondamentali, gli Accordi interconfederali 26 gennaio 1977 sul costo del lavoro e sulla produttività. Rispetto al contenuto di essi non è vera la tesi della difesa del dipendente secondo cui in tali Accordi non sarebbe stato neppure prospettato l'oggetto dell'incidenza della scala mobile su particolari elementi retributivi. Al contrario, l'art. 2 di tali Accordi prospetta che al fine di realizzare la eliminazione degli automatismi derivanti dalla variazione della scala mobile sui prezzi di produzione o compensi salariali equivalenti o emolumenti aggiuntivi aventi analoghe caratteristiche, in sede di categoria verranno definite le nuove normative dei premi o compensi che decorreranno dal 1° febbraio 1977. Rispetto agli Accordi interconfederali in parola non si è avuto dunque da parte della legge n. 91/1977 un travalicamento oggettivo cioè di materia ma esclusivamente una modificazione del tipo di intervento per ottenere la regolamentazione di una materia identica, nel senso che al prospettato intervento per atto di autonomia collettiva si è sostituito un intervento per legge.

Oltre ad una connessione specifica, va rilevata — tra legge n. 91/1977 e Accordi interconfederali citati — un relazione generica quanto a finalità. Entrambi si pongono in una prospettiva di riduzione del costo del lavoro attraverso una operazione che tendeva ad uniformare i trattamenti retributivi a quelli del sistema industriale. Tale finalità sarebbe stata frustrata se, al contrario, fossero consentiti, dalla interpretazione della norma, trattamenti diffusi da quelli presi a parametro.

Si può dunque concludere che l'operatività dell'inciso finale dell'art. 2 della legge n. 91/1977 può così riassumersi: ad una variazione del costo della vita fa riscontro una variazione dell'ammontare di un istituto retributivo se e nella misura in cui ciò sia stabilito dalla prevalente contrattazione del settore industria. In base a tale disposizione quindi l'indennità di contingenza non incide su quell'elemento sicuramente retributivo che è la quattordicesima mensilità se la quattordicesima mensilità non è presente nella prevalente contrattazione del settore industria.

L'interpretazione accolta dal tribunale e qui esposta ai fini del rilevamento della condizione della rilevanza è del resto quella addotta e fatta propria dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 697 del 23 giugno 1988.

B) Quanto al punto di fatto costituito dalla circostanza che la prevalente contrattazione collettiva del settore industriale non prevede la quattordicesima mensilità, si osserva che esso è incontroverso.

La società ha sempre dedotto — sin dal primo grado — tale circostanza e il dipendente non l'ha espressamente contestata. Anzi tutto il dibattito giudiziale di 1° grado si è svolto sul presupposto che la prevalente disciplina del settore industriale non prevede la quattordicesima mensilità.

3. — L'art. 36 della costituzione oltre ad assicurare una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, si impegna — in via di principio — a garantire che tale retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Tendenzialmente, quindi, la norma ricordata prospetta il diritto ad un salario reale, intendendosi con tale termine, sostanzialmente, l'idoneità del salario nominale (espresso in denaro) ad acquisire quei beni intermedi e strumentali, di vario genere e qualità, dai quali discende il soddisfacimento del bisogno finale (una esistenza libera e dignitosa).

Le continue modificazioni in senso ascendente del valore di scambio dei beni intermedi e strumentali, espresse nell'aumento del prezzo degli stessi, ha sempre reso attuale il problema dell'adeguamento delle retribuzioni del lavoratore dipendente al costo della vita.

Storicamente lo strumento per adeguare i salari al mutamento del prezzo d'acquisto del denaro per l'aumento del prezzo dei beni, può essere attuato o con sistemi di correlazione tra le retribuzioni (indicizzazione dei salari) oppure con procedure periodiche di generalizzazione dei salari.

Il nostro ordinamento attua un sistema misto: astrattamente, infatti, l'associazione alla funzione di «ammortizzatore delle tensioni sociali» del metodo di indicizzazione, la conversione del ruolo sindacale che si esprime nella contrattazione periodica dei trattamenti salariali.

Nel nostro ordinamento l'indicizzazione (e cioè uno dei concorrenti sistemi di salvaguardia del salario reale) è attuata — in linea generale — dalla scala mobile sulla contingenza che trae origine dal d.l.lgt. 1° agosto 1945, n. 692, e attraverso numerosi atti di autonomia collettiva sfocia nell'Accordo interconfederale 25 gennaio 1975 che istituisce il punto unico di contingenza.

Queste sommarie indicazioni consentono di affermare senza alcun dubbio che l'indennità di contingenza:

- a) dal punto di vista del sinallagma contrattuale è retribuzione in senso proprio;
- b) dal punto di vista funzionale costituisce uno strumento essenziale per garantire l'osservanza del precetto costituzionale che vuole che la retribuzione sia sufficiente ad assicurare al dipendente e alla di lui famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Per quella parte di variazione del costo della vita coperta dal sistema di scala mobile, infatti, il lavoratore è garantito automaticamente e comunque in virtù della convenzione sulla quale il sistema è fondato.

4. — Una norma di legge che intervenga, senza limitazione di tempo, sull'indennità di contingenza bloccandone le variazioni positive o limitando i suoi effetti ad una parte della retribuzione dovuta al lavoratore dipendente, non può non suscitare seri sospetti di incostituzionalità per violazione della già ricordata norma dell'art. 36 della Costituzione.

E per tale aspetto non è manifestamente infondata la questione della sua legittimità costituzionale.

Tali tipi di intervento si pongono innanzitutto in contraddizione di principio con il precetto sopra ricordato. Essi ipotizzano — infatti — con la loro assenza di limite temporale di efficacia, una irrealistica situazione di fatto in cui il bene finale integrale assicurato dal precetto costituzionale avrebbe sempre lo stesso costo per il lavoratore dipendente. La contraddizione di principio è tanto evidente che lo stesso legislatore della legge n. 91/1977 aveva previsto originariamente — come è noto — che il provvedimento in questione avesse durata temporaneamente limitata. Tale originario disegno svelava da un lato la consapevolezza dell'irragionevolezza di interventi comunque diretti a limitare gli effetti della contingenza e dall'altro individuava la ragionevolezza di tali interventi nella presenza di situazioni eccezionali e quindi ne postulava la sostanziale temporaneità, correlabile alla permanenza della situazione eccezionale giustificatrice.

Questa Corte ha già del resto chiarito come la **modificazione** di uno stato di fatto, stato di fatto assunto per la sua importanza ed eccezionalità a condizione giustificatrice di una norma, possa determinare una diversa valutazione di tale norma sotto il profilo costituzionale allorquando cessi la causa eccezionale che tale norma giustificativa (Corte costituzionale 12 aprile 1989, n. 181).

Nella specie sottoposta all'esame dell'ecc.ma Corte costituzionale è fondatissimo il dubbio — da parte del tribunale remittente — che le ragioni economiche che mossero il legislatore a bloccare la indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità, ragioni individuabili nella crisi del sistema produttivo verificatesi intorno all'anno 1977 (e non a caso responsabili di una legislazione **lavoristica** di emergenza, come, ad esempio, i seguenti testi:

1) d.-l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito con modifiche nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, in tema di conversione in BOT di parte dell'indennità di contingenza;

2) legge 23 maggio 1977, n. 266, modificativa del regime giuridico del contratto a termine;

3) d.-l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modifiche nella legge 3 dicembre 1978, n. 18, in materia di contratto a termine nel commercio e nel turismo;

4) d.-l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sul contenimento del costo del lavoro;

5) legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale;

6) d.-l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modifiche nella legge 26 maggio 1978, n. 215, nonché d.-l. 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, sulla mobilità dei lavoratori,

siano venute meno nel tempo, provocando così la **sopravvenuta incompatibilità** dell'art. 2 della legge n. 91/1977 (nella parte denunciata dall'ordinanza) con l'art. 36 della Costituzione in quanto norma ordinaria impeditiva della attuazione della norma costituzionale.

5. — Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza si rileva riflettendo sulla natura strettamente retributiva delle mensilità aggiuntive (tra le quali la quattordicesima) e sul tipo di effetto prodotto dall'art. 2 della legge n. 91/1988 nel punto in cui esclude l'incidenza della contingenza sulla quattordicesima.

È noto che le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) costituiscono, nell'ambito dei rapporti di lavoro per i quali sono previste, vera e propria retribuzione, vale a dire compensi per l'opera prestata nell'arco di tempo correttamente considerabile *secundum rerum naturam* (l'anno). Ciò significa che la retribuzione dovuta a quel dipendente nell'anno di prestazione è globalmente la retribuzione quale risulta dalla somma della retribuzione dovuta per i mesi di calendario più quella dovuta per le mensilità aggiuntive (convenzionali rispetto alla durata reale dell'anno).

Ciò è tanto vero che nei casi di cessazione del rapporto all'interno del periodo annuale, le mensilità aggiuntive vengono attribuite per «ratei» in funzione del tempo reale di prestazione del lavoro.

Ed allora l'esclusione dell'incidenza della contingenza sulla quattordicesima mensilità è qualificabile — teoricamente — non come riduzione del valore della contingenza ma come esclusione di una parte della retribuzione ordinaria dalla tutela della indicizzazione. Ed allora è ravvisabile un contratto con l'art. 3 della Costituzione perché a differenza dei lavoratori del settore industria, per i quali l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione ordinaria, una parte cospicua di lavoratori subordinati (quelli del settore commercio) viene trattata in modo diverso.

Non sembra al tribunale remittente che sia **obiettivamente** rilevabile tra lavoratori dell'industria e lavoratori del commercio una diversità di situazioni tale da giustificare la violazione del principio di parità espresso dall'art. 3 della Costituzione.

In primo luogo i settori messi a confronto **raggruppano** categorie e posizioni lavorative che sono — pur nelle diversità funzionali correlati alle diverse esigenze dei due settori — sostanzialmente omogenee tra loro. Non è possibile rinvenire nel settore «discriminato» un'area investita da privilegio istituzionalizzato o sottoposto a normative legali caratterizzanti.

In secondo luogo è di comune esperienza che le retribuzioni del commercio sono in genere più basse delle retribuzioni del settore industria per gli inquadramenti corrispondenti o affini. Ciò — se da una parte esclude l'esistenza di una diversità che ragionevolmente giustifichi un trattamento diversificato e deteriore in punto contingenza — induce a ritenere come molto probabile che la corresponsione della quattordicesima abbia avuto, per il settore commercio, una finalità essenzialmente perequativa del trattamento economico globale.

Ad identiche conclusioni circa la violazione dell'art. 3 della Costituzione si perviene anche se si ipotizzasse — contro la struttura normativa degli istituti fin qui considerati — che la norma qui denunciata riduca la entità della contingenza pur considerando tutta la retribuzione. Anche questa forzata interpretazione colliberebbe con l'art. 3 della Costituzione in quanto verrebbe a legittimare (senza ragione: vd. sopra) un trattamento di contingenza diversificato e deteriore per una parte rilevante di lavoratori subordinati (settore commercio) rispetto a quello riservato ai lavoratori dell'industria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con modifiche nella legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilità dell'indennità di contingenza quattordicesima mensilità del settore commercio, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere.

Milano, addì 16 maggio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1172

N. 621

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Esselunga e Fiorentini M. Monica*

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Con ricorso depositato il 13 maggio 1987 Monica Fiorentini conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Milano la Esselunga S.p.a. chiedendo che fosse condannata a pagare un suo favore L. 1.188.000, oltre interessi legali e rivalutazione.

Esponeva:

di essere stata assunta dalla Società in minore età;

che la società le aveva riconosciuto ai fini della maturazione degli scatti triennali, l'anzianità di servizio solo dal ventunesimo anno di età, in conformità alle disposizioni del C.C.N.L.;

che la clausola del contratto collettivo era in contrasto con l'art. 37 della Costituzione che garantisce il medesimo trattamento economico ai minori rispetto agli adulti.

Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che la normativa contrattuale era legittima.

In via riconvenzionale chiedeva la restituzione degli importi di indennità di contingenza pagati alla ricorrente sulla quattordicesima mensilità, non dovuti in base alla disposizione inderogabile di cui all'art. 2 della legge n. 91/1977.

Sosteneva che la quattordicesima non era presente nella prevalente normativa del settore industriale cui la disposizione faceva riferimento.

Il pretore decideva la causa accogliendo la domanda della lavoratrice e rigettando la riconvenzionale della società.

La società appellava la sentenza e ne chiedeva la riforma, insistendo sulla domanda riconvenzionale.

Le parti, dopo avere scambiato, su invito del tribunale, note illustrative circa la interpretazione dell'art. 2 della legge n. 91/1977, discutevano la causa all'udienza del 16 maggio 1990.

Il tribunale pronunciava ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e le ragioni che risultano dalle seguenti

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 620/1990).

90C1173

N. 622

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Oviessa e Netta Maria Altomare*

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Con ricorso depositato il 13 maggio 1987 Netta Maria Altomare conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Milano la Esselunga S.p.a. chiedendo che fosse condannata a pagare in suo favore L. 1.131.000 oltre interessi legali e rivalutazione.

Esponeva:

di essere stata assunta dalla Società in minore età;

che la società le aveva riconosciuto ai fini della maturazione degli scatti triennali, l'anzianità di servizio solo dal ventunesimo anno di età, in conformità alle disposizioni del C.C.N.L.;

che la clausola del contratto collettivo era in contrasto con l'art. 37 della Costituzione che garantisce il medesimo trattamento economico ai minori rispetto agli adulti.

Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che la normativa contrattuale era legittima.

In via riconvenzionale chiedeva la restituzione degli importi di indennità di contingenza pagati alla ricorrente sulla quattordicesima mensilità, non dovuti in base alla disposizione inderogabile di cui all'art. 2 della legge n. 91/1977.

Sosteneva che la quattordicesima non era presente nella prevalente normativa del settore industriale cui la disposizione faceva riferimento.

Il pretore decideva la causa accogliendo la domanda della lavoratrice e rigettando la riconvenzionale della società.

La società appellava la sentenza e ne chiedeva la riforma, insistendo sulla domanda riconvenzionale.

Le parti, dopo avere scambiato, su invito del tribunale, note illustrative circa la interpretazione dell'art. 2 della legge n. 91/1977, discutevano la causa all'udienza del 16 maggio 1990.

Il tribunale pronunciava ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e le ragioni che risultano dalle seguenti

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 620/1990).

90C1174

N. 623

Ordinanza emessa il 24 maggio 1990 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.p.a. Soc. Generale supermercati e Mastropietro Aldo e tra Mastropietro Aldo e S.p.a. Soc. Generale supermercati

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Con ricorso depositato il 22 gennaio 1988 Aldo Mastropietro conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Milano la Soc. Generale supermercati S.p.a. chiedendo che fosse condannata a pagare in suo favore L. 3.104.228, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di diff. scatti di anzianità maturati fino al 31 dicembre 1987.

Esponeva:

di essere stata assunto dalla Società in minore età;

che la società gli aveva riconosciuto ai fini della maturazione degli scatti triennali, l'anzianità di servizio solo al ventunesimo anno di età, in conformità alle disposizioni del C.C.N.L.;

che la clausola del contratto collettivo era in contrasto con l'art. 37 della Costituzione che garantisce il medesimo trattamento economico ai minori rispetto agli adulti.

Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che la normativa contrattuale era legittima.

In via riconvenzionale chiedeva la restituzione degli importi di indennità di contingenza pagati ai ricorrenti sulla quattordicesima mensilità, non dovuti in base alla disposizione inderogabile di cui all'art. 2 della legge n. 91/1977.

Sosteneva che la quattordicesima non era presente nella prevalente normativa del settore industriale cui la disposizione faceva riferimento.

Il pretore decideva la causa accogliendo la domanda della lavoratrice e rigettando la riconvenzionale della società.

Il lavoratore appellava la sentenza chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui gli aveva negato il imputo degli scatti dalla data di assunzione.

La società appellava la sentenza e ne chiedeva la riforma parziale, insistendo sulla domanda riconvenzionale.

Le parti, dopo avere scambiato, su invito del tribunale, note illustrative circa la interpretazione dell'art. 2 della legge n. 91/1977, discutevano la causa all'udienza del 16 maggio 1990.

Il tribunale pronunciava ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e le ragioni che risultano dalle seguenti

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 620/1990).

90C1175

N. 624

Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.p.a. Soc. Esselunga e Iacovangelo Rita ed altri e tra Iacovangelo Rita ed altri e S.p.a. Esselunga

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1º febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Rita Iacovangelo, Tiziana Cristofori, Anna Toni, Teresina Ranieri, Mario Frassica, Agostino Sciavilla, Vincenzo Millimaci, Giampietro Papa, Mario Pietramatera, Francesco Ranieri, Alfonso Rescigno, Claudio Romagnani, Carlo Teruzzi, Carlo Torti, Massimo Vallerin, Giuseppe Vietri, Claudio Grossi, Walter Grecchi hanno convenuto in giudizio davanti al pretore del lavoro di Milano la società datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento in proprio favore di una somma capitale e accessori di legge. I ricorrenti fondavano le proprie richieste economiche sulla asserita illegittimità del comportamento della società datrice che aveva conteggiato gli scatti di anzianità dal giorno del raggiungimento della maggiore età e non da quello della sua assunzione in servizio.

2. — La S.p.a. Esselunga si è costituita. Da un lato ha negato che fosse illegittima la previsione del contratto collettivo in base alla quale gli scatti di anzianità iniziano a decorrere dal giorno della maggiore età. Dall'altro ha avanzato domanda riconvenzionale per la condanna dei ricorrenti — attori alla restituzione degli importi relativi all'indennità di contingenza corrisposta sulla quattordicesima mensilità a partire dal 1977.

Essa, secondo la prospettazione della S.p.a. Esselunga, costituisce un pagamento indebito in quanto l'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91 (che ha convertito con modificazioni il d.-l. 1º febbraio 1977, n. 12) esclude la corresponsione della indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità (in quanto tale quattordicesima non appartiene alla prevalente normativa del settore industriale) e ciò con disposizione inderogabile anche a favore del lavoratore.

3. — Il pretore di Milano con sentenza 28 aprile 1988, n. 1185, ha respinto tanto la domanda principale che la domanda riconvenzionale.

Per quanto attiene in particolare a questa ultima il pretore ha escluso che dall'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91, si potesse ricavare il divieto di conteggiare l'indennità sulla quattordicesima mensilità.

4. — Contro tale sentenza hanno appellato tanto i lavoratori (relativamente al rigetto della domanda concernente la retrodatazione degli scatti di anzianità) quanto la S.p.a. Esselunga, relativamente al rigetto della domanda (riconvenzionale) di restituzione della somma corrispondente all'importo della indennità di contingenza corrisposta dal 1977 in poi sulla quattordicesima mensilità.

I due appelli proposti separatamente e rubricati ai nn. 35/1989 e 444/1989 tribunale di Milano sezione lavoro sono stati riuniti d'ufficio a norma dell'art. 335 del c.p.c.

5. — Dopo lo scambio di memorie illustrative sulla interpretazione dell'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91, la causa è stata discussa alla udienza pubblicata del 16 maggio 1990.

Al termine della camera di consiglio il tribunale ha pronunciato ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e per le ragioni che risultano dalle seguenti

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 620/1990).

90C1176

N. 625

Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.p.a. Esselunga e Mangalaviti Maria Calogera ed altra e tra Mangalaviti Maria Calogera ed altra e S.p.a. Esselunga

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Mangalaviti Maria Calogera e Lupino Mariuccia — dipendenti della S.p.a. Esselunga hanno convenuto in giudizio davanti al pretore di lavoro di Milano la società datrice di lavoro per chiedere la condanna al pagamento in proprio favore di L. 601.380 e accessori di legge. I ricorrenti fondavano le proprie richieste economiche sulla asserita illegittimità del comportamento della società datrice che aveva conteggiato gli scatti di anzianità dal giorno del raggiungimento della maggiore età e non da quello della sua assunzione in servizio.

2. — La S.p.a. Esselunga si è costituita. Da un lato ha negato che fosse illegittima la previsione del contratto collettivo in base alla quale gli scatti di anzianità iniziano a decorrere dal giorno della maggiore età. Dall'altro ha avanzato domanda riconvenzionale per la condanna dei ricorrenti-attori alla restituzione degli importi relativi all'indennità di contingenza corrisposti sulla quattordicesima mensilità a partire dal 1977.

Essa, secondo la prospettazione della S.p.a. Esselunga, costituisce un pagamento indebito in quanto l'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91 (che ha convertito con modificazioni il d.l. 1° febbraio 1977, n. 12) esclude la corresponsione della indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità (in quanto tale quattordicesima non appartiene alla prevalente normativa del settore industriale) e ciò con disposizione inderogabile anche a favore del lavoratore.

3. — Il pretore di Milano con sentenza 25 maggio 1988, n. 1187, ha accolto tanto la domanda principale che la domanda riconvenzionale.

4. — Contro tale sentenza hanno appellato tanto i lavoratori (relativamente al rigetto della domanda concernente la retrodatazione degli scatti di anzianità) quanto la S.p.a. Esselunga, relativamente al rigetto della domanda (riconvenzionale) di restituzione della somma corrispondente all'importo della indennità di contingenza corrisposta dal 1977 in poi sulla quattordicesima mensilità.

I due appelli proposti separatamente e rubricati ai nn. 35/1989 e 444/1989 tribunale di Milano sezione lavoro sono stati riuniti d'ufficio a norma dell'art. 335 del c.p.c.

5. — Dopo scambio di memorie illustrative sulla interpretazione dell'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91, la causa è stata discussa alla udienza pubblica del 16 maggio 1990.

Al termine della camera di consiglio il tribunale ha pronunciato ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e per le ragioni che risultano dalle seguenti

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 620/1990).

90C1177

N. 626

*Ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal pretore di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Liaci Paolo ed altro ed E.N.A.S.A.R.C.O.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'E.N.A.S.A.R.C.O. - Esclusione del diritto ai figli maggiorenni studenti universitari non ultraventiseienni in caso di possesso, a qualsiasi titolo, di reddito proprio, ancorché minimo - Ingiustificato deteriore trattamento dei figli maggiorenni non ultraventiseienni studenti universitari rispetto ai figli maggiorenni inabili possessori, a qualsiasi titolo, di un reddito, ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 145/1987 è stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, terzo e settimo comma, n. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

OSSERVA

che nel presente giudizio i ricorrenti pretendono che venga loro riconosciuta la pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O., prevista dall'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, da determinarsi a norma dell'art. 21 della stessa legge, per tutta la durata degli studi universitari e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età. A fondamento

della domanda i ricorrenti deducono il loro *status* di figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, già a carico del loro dante causa al momento del suo decesso e mai titolari, in seguito, di un reddito sufficiente a garantire il loro sostentamento.

La questione trae causa dalla sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 145, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui si negava il diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo avessero avuto un reddito proprio.

Ed invero, la Corte costituzionale ha ritenuto logicamente incoerente e irrazionale che si potesse, da un lato, riconoscere ai figli superstiti maggiorenni il diritto alla pensione di reversibilità in caso di accertato bisogno (stato di vigenza a carico) e che, dall'altro, si potesse negarne l'esistenza per il possesso da parte del figlio superstite maggiorenne di un qualsiasi reddito, anche minimo, inidoneo a garantire e supplire la funzione di sostentamento del reddito paterno, integrativa ed essenziale.

Orbene, questa pronuncia, pur se resa con riferimento al figlio superstite maggiorenne inabile, sembra poter estendere la sua efficacia al figlio superstite maggiorenne non ultraventiseienne, che frequenti corsi universitari, richiedendosi anche per questo, a norma dell'art. 20 della legge n. 12/1973, l'ulteriore condizione dello stato di vigenza a carico del *de cuius* al momento del suo decesso.

Peraltro, se il legislatore ha inteso conservare per il figlio maggiorenne non ultraventiseienne, studente universitario, oltre la morte del genitore, la fonte di sostentamento assolta in vita dal reddito paterno, non sembra giustificarsi razionalmente che un qualsiasi reddito, anche se insufficiente per le necessità di vita e di mantenimento, possa impedire l'acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità.

Appare, quindi, non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni, studenti universitari non ultraventiseienni, allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio.

La questione è, altresì, rilevante in quanto, sulla base degli atti processuali, è documentata la frequenza di un corso universitario da parte dei ricorrenti, mentre risultano insufficienti i redditi per il loro mantenimento, con riferimento ai comuni parametri valutativi, quali potrebbero essere quelli fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'acquisizione del diritto alla pensione SO a carico dell'I.N.P.S., ovvero con delibera 23 agosto 1988, n. 41, dello stesso E.N.A.S.A.R.C.O.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dei fondamentali criteri di equità e di razionalità, del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni, studenti universitari non ultraventiseienni, allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecce, addì 8 giugno 1990

Il pretore: BENFATTO

N. 627

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Siracusa nel procedimento penale nei confronti di ignoti

Processo penale - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condisione - Ritenuta preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di quelle già effettuate - Ingiustificata discriminazione rispetto all'analogo rito contro indiziati noti (art. 409) - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Lamentata impossibilità di esercitare un controllo sull'operato del p.m.

(C.P.P. 1988, art. 415).

(Cost., artt. 3, 111, primo comma, e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 430/1989 del r.g.p.m. relativo alla uccisione di Domenico Garro, avvenuta in Palazzolo Acreide il 5 giugno 1989;

OSSERVA

Il 5 dicembre 1989 il procuratore della Repubblica di Siracusa presentava richiesta di archiviazione del procedimento suddetto, perché rimasti ignoti gli autori del delitto.

Con decreto del 29 dicembre 1989 questo giudice, ritenendo incomplete le indagini, indicava al pubblico ministero alcuni accertamenti ritenuti necessari alla individuazione degli ignoti autori del grave e recente delitto e comunque necessari all'approfondimento di alcune circostanze emerse dalle risultanze processuali, facendo riserva di provvedere, all'esito, sulla chiesta archiviazione.

Con suo provvedimento presentato il 16 gennaio 1990, il procuratore della Repubblica, ritenendo insuscettibili di concreti sviluppi le indagini indicate, insisteva nella richiesta di archiviazione.

Ma poiché, ad avviso del giudicante, non possono a priori ritenersi sterili — e non possono per ciò solo omettersi — gli accertamenti che la specificità stessa della fattispecie suggerisce di compiere, rimane a parere del decidente l'esigenza di sviluppare i temi d'indagine indicati.

Senonché, a fronte del dissenso insorto tra la pubblica accusa e il giudice, la norma data dall'art. 415 del c.p.p. non prevede — e comunque non prevede espressamente — un meccanismo processuale volto a dirimere la situazione d'impasse a creare, per cui s'impone la verifica della legittimità costituzionale della norma citata, per le seguenti considerazioni.

La direttiva n. 50 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, prevede il «potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato». Prevede, altresì, l'obbligo del giudice, nel caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione, di fissare la udienza preliminare per stabilire in quella sede, in cotraddittorio delle parti, se disporre l'archiviazione o richiesta al p.m. ulteriori indagini.

Si è inteso, dunque, demandare al giudice, in un processo di parti, una funzione di controllo sul corretto esercizio dell'azione penale da parte del p.m. per assicurare nel concreto l'osservanza del principio di obbligatorietà, previsto dall'art. 112 della Costituzione: — sia attraverso interventi volti ad impedire indiscriminati rinvii a giudizio (come si rileva dal potere-dovere del giudice di disporre l'archiviazione o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a fronte della richiesta di rinvio a giudizio: — dir. n. 52 legge delega), sia, al contrario, mediante provvedimenti conseguenti alla inerzia della pubblica accusa (a tale scopo soccorre il potere-dovere del giudice di richiedere al p.m. ulteriori indagini: direttiva n. 50 citata, cui corrisponde l'analoga disposizione della direttiva n. 52).

Senonché, mentre per quanto concerne il meccanismo dell'archiviazione di notizie di reato relative a persone individuate, la disciplina dell'art. 409 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, uniformandosi ai principi ispiratori della legge-delega, prevede che il g.i.p. possa non accogliere la richiesta quando ritenga incomplete le indagini e possa fissare, in tal caso, un termine per completarle, non altrettanto dispone l'art. 415 del c.p.p. per i reati commessi da persone ignote quando il giudice, pur non potendo ritenere che il reato sia da attribuire a persona già individuata, abbia ragioni per negare la chiesta archiviazione a causa della incompletezza delle indagini e ritenga che, con il compimento di ulteriori, specifici accertamenti, sia possibile la individuazione dell'autore del reato.

Prevede, infatti, la norma in questione che il giudice, alternativamente, accolga la richiesta di archiviazione o autorizzi la prosecuzione delle indagini per individuare l'autore del reato od ordini la iscrizione nell'apposito registro del nome della persona che, contrariamente all'avviso del p.m., ritenga già individuata.

Ma non prevede che il giudice, al quale sia stata presentata richiesta di archiviazione, ove ravvisi la necessità di ulteriori indagini, possa all'uopo, indicare al p.m. gli ulteriori accertamenti da compiere.

È pur vero che, per identità di ragione, potrebbe ritenersi applicabile lo stesso criterio dell'art. 409 del c.p.p. al caso di reati commessi da persone ignote.

Ma, nel silenzio del testo normativo in commento, la specificità della regolamentazione data ai procedimenti contro ignoti impedisce una interpretazione univoca del precetto, nel senso che il legislatore abbia voluto disciplinare in conformità all'art. 409 del c.p.p. tutte le ipotesi di incompletezza delle indagini. Per altro, la inesistenza di sicure soluzioni giurisprudenziali, in una materia del tutto nuova, e la impossibilità di elidere l'«impasse», nella specie verificatasi, attraverso il ricorso alla procedura dei conflitti ex art. 28 del c.p.p. (a prescindere da ogni altra notazione, l'«impasse», nella ipotesi in commento, non dipende da questioni di competenza o da casi analoghi), rendono scarsamente consolidabile lo sforzo interpretativo volto a colmare la relivata lacuna del testo normativo.

Non rimane, dunque, che prendere atto della mancata previsione, nei procedimenti contro ignoti, per i quali si chieda l'archiviazione, di un meccanismo processuale atto a rimuovere, per la individuazione dei responsabili del reato, situazioni di incompletezza di indagine avvertite dal giudice.

Consegue in tal caso l'obbligo per il giudice di conformarsi alla richiesta di archiviazione nonostante il suo contrario convincimento, per cui non sembra manifestamente infondato ritenere la illegittimità costituzionale della norma data dall'art. 415 del c.p.p., oltre che per contrasto con il principio di parità di trattamento a parità di condizioni, per i seguenti profili: 1) per violazione dell'art. 112 della Costituzione che, prevedendo per il p.m. l'obbligo di esercitare l'azione penale, necessariamente implica l'adozione di garanzie atte ad assicurare nel concreto l'obbligatorietà dell'azione stessa; l'addove, invece, la richiesta di archiviazione di un procedimento contro ignoti, se incontrastabile pur nei casi in cui la pubblica accusa ometta di svolgere le possibili indagini atte alla individuazione del colpevole, costituirebbe, di fatto, espressione inammissibile di facoltatività dell'azione penale, rimanendo in tal caso il p.m. arbitro assoluto ed incontrollabile dell'adempimento del precetto costituzionale in commento; 2) per violazione degli artt. 101.2 e 111.1 della Costituzione che, esigendo la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali e assicurando che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, postulano l'autonomia e l'indipendenza del giudice nell'esercizio della giurisdizione; mentre, invece, ove il giudice delle indagini preliminari debba insindacabilmente accogliere la richiesta di archiviazione del p.m. nonostante il suo contrario convincimento sulla incompletezza delle indagini (e sulla individuabilità dell'ignoto mediante ulteriori accertamenti), verrebbe svuotata di contenuto la sua funzione di controllo sull'esercizio dell'azione penale, per cui egli finirebbe per compiere una sorta di atto dovuto, automatico e, dunque, del tutto privo di autonomia.

E pertanto, attesa la rilevanza, ai fini della decisione, della prospettata illegittimità della norma (in quanto il procedimento potrebbe già concludersi con l'archiviazione od essere, invece, oggetto di ulteriori indagini, a seconda della soluzione che verrà data al problema sollevato), va disposta, d'ufficio, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 112 e 111.1 della Costituzione, nella parte in cui non prevede a differenza di quanto è stabilito dall'art. 409 del c.p.p., il potere-dovere del giudice per le indagini preliminari di non accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei procedimenti per reati commessi da persone ignote ogni qualvolta il giudice rilevi la incompletezza delle indagini e ritenga di indicare ulteriori indagini, da compiere entro dato termine;

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Siracusa, addì 20 febbraio 1990

Il giudice per le indagini preliminari: LO RE

00C1179

N. 628

Ordinanza emessa il 27 giugno 1990 del tribunale di Lucera sul ricorso proposto dai periti Mario Cardillo ed altro nel procedimento penale a carico di Perrone Vincenzo ed altri

Ausiliari del giudice - Consulenti tecnici di ufficio - Onorario del consulente tecnico per la perizia in materia amministrativa, contabile e fiscale - Onorario nella misura dall'0,3% allo 0,6% del valore accertato per lo scaglione da cinquecento milioni di lire fino e non oltre ad un miliardo di lire - Mancata previsione di scaglioni di cifra superiori ad un miliardo di lire per stabilire l'ammontare di detto onorario - Ingiustificata violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto.

(D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti

MOTIVI

1) Con ricorso depositato il 2 febbraio 1990, Mario Cardillo e Matteo Mauro Albanese, premesso di essere stati nominati periti dal giudice istruttore del tribunale di Lucera e di aver conseguentemente depositato una perizia contabile l'ufficio istruzione del medesimo tribunale, hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 ed art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 714, nei confronti del decreto del giudice istruttore del 25 gennaio 1990 con il quale era stato loro liquidato il compenso per l'attività espletata rispettivamente di L. 8.783.600 oltre spese documentate.

Hanno assunto i ricorrenti che l'opera da loro svolta era stata molto complessa e laboriosa, poiché avevano esaminato n. 1003 bolle di accompagnamento, risultate alterate, classificandole a seconda del tipo di alterazione riscontrata; per un valore complessivo accertato di L. 3.857.000.000.

A loro avviso il giudice istruttore, nel liquidare il loro compenso ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, non solo si sarebbe attenuto al minimo tabellare, ma avrebbe compiuto la liquidazione sulla base di un valore massimo accertato di un miliardo e non di quello effettivo.

Al contrario, nella specie, avrebbe dovuto tenersi conto del disposto dell'art. 1 del d.P.R. ora richiamato; inoltre, l'ultimo scaglione di valori previsto dal successivo art. 2 non avrebbe potuto considerarsi insuperabile, poiché diversamente l'articolo medesimo sarebbe stato contrastante sia con l'art. 1 che con il principio desumibile dall'art. 2233 del c.c. secondo il quale il compenso dell'opera deve essere commisurato all'importanza della stessa.

I ricorrenti hanno pertanto chiesto al tribunale che venisse liquidato il loro compenso sulla scorta delle loro osservazioni, da calcolarsi sul valore dai medesimi accertato.

I dottori Cardillo ed Albanese sono successivamente comparsi dinanzi al tribunale in camera di consiglio, insistendo sul ricorso.

2) Pregiudizialmente, osserva il tribunale che il procedimento instaurato dai ricorrenti rientra pacificamente nella nozione di «giudizio» di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Invero, esso ha l'attitudine a risolvere, dinanzi ad una autorità giurisdizionale, una controversia su diritti soggettivi, e si conclude con un provvedimento di carattere definitivo, idoneo ad incidere «con l'efficacia propria del giudicato» sui medesimi diritti (Cass. 18 dicembre 1987, n. 9438).

3) Il tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, in relazione all'art. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede scaglioni di cifre superiori a lire un miliardo per stabilire l'ammontare dell'onorario per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale.

3.1) La norma in questione, infatti, espressamente prescrive che per tali perizie o consulenze tecniche, all'esperto spetti un onorario a percentuale calcolato per scaglioni; per lo scaglione «da L. 500.000.000 fino e non oltre 1.000.000.000» va applicata la percentuale dallo 0,3% allo 0,6%.

La formulazione della norma prescrive chiaramente che la percentuale ivi prevista possa essere solo fino ad un valore di lire un miliardo, che costituisce la cifra ultima ed insormontabile sulla quale calcolare la percentuale medesima questa, al contrario, non potrà essere applicata per valori superiori.

In tal senso depone, in particolare, l'espressione «... e non oltre», contenuta nella norma, che il legislatore non avrebbe avuto ragione d'introdurre se non avesse voluto limitare quella percentuale e quella cifra massima, entrambe ora esaminate.

3.2) Questo precisato, rileva il tribunale che è sicuramente condivisibile l'interpretazione della norma offerta da una parte della giurisprudenza di merito (App. Roma, 3 giugno 1988, in *Consulenze Società*, 1988, n. 42, p. 3849), secondo la quale il legislatore non avrebbe inteso con ciò «escludere la proporzionalità del compenso al valore del bene oggetto dell'accertamento o al valore della controversia», ovvero stabilire un limite al valore di siffatta perizia o consulenza tecnica, escludendo in conseguenza il diritto al compenso «oltre un determinato tetto di valore (cfr. sentenza innanzi richiamata).

Invero, siffatta limitazione non si rinviene né in lettera, né nella *ratio* della norma.

Al contrario, appare evidente da un canto che il legislatore si sia preoccupato di stabilire un compenso proporzionato al valore del bene o della controversia laddove ha previsto ben 7 scaglioni di cifre con percentuali differenziati (in particolare decrescenti); d'altro canto, che non ha inteso stabilire un importo massimo non superabile, se solo riconsidera che una norma in tal senso, manca, mentre è stato espressamente prescritto il limite minimo insuperabile dell'ammontare del compenso (art. 2 citato, ultimo comma).

E ciò limitandosi alla sola interpretazione delle norme contenute nell'art. 2.

3.3) A questo punto, però, dovendo l'ermeneuta far ricorso all'interpretazione sistematica della norma, non inviene alcuna prescrizione che, essendo «di chiusura», soccorra nell'ipotesi di perizie o consulenze che superino il valore di un miliardo.

Ed invero, non può utilmente essere utilizzato il disposto dell'art. 1 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, il quale prescrive i criteri per la determinazione degli onorari a percentuale (che sono per la perizia il valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento e per la consulenza tecnica il valore della controversia).

«Se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle variazioni», conclude la norma.

Il criterio del tempo, pertanto, è stato inteso dal legislatore quale residuale allorché, per la natura della perizia o della consulenza tecnica, non soccorrano affatto i criteri per primi indicati. Ed allora, poiché è alla natura dell'opera che occorre far riferimento quest'ultima, per la sua unitarietà non può essere scissa ed essere in parte ricompresa fra quelle il cui valore vada calcolato con i criteri per primi indicati ed in parte fra quelle di valore calcolabile secondo il tempo.

Peraltro ben potrebbe presentarsi il caso di una perizia o consulenza tecnica effettuata su un bene di valore levatissimo ma che non abbia comportato una spendita di tempo eccessiva, con il che il criterio temporale non sarebbe eppure logicamente utilizzabile.

In tal senso depone anche il contenuto della legge n. 319/1980, che disciplina la materia dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, la quale sostituisce pertanto la legge fondamentale di riferimento per l'interpretazione della norma in argomento.

Questa legge all'art. 2 dispone che la misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita «con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali» le quali sono state da ultimo approvate con il d.P.R. n. 352/1988 in argomento.

L'art. 4 prosegue: «per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli oneri sono commisurati al tempo impiegato ...». Da ciò discende chiaramente il carattere di residualità accordato dal legislatore al criterio temporale nel senso innanzi visto.

Sempre ricercando in questa legge una norma che possa consentire un'interpretazione dell'art. 2 conforme al dettato costituzionale, non sembra al tribunale che possa soccorrere l'art. 3 della legge medesima, il quale dispone per prestazioni «analoghe» a quelle previste nelle tabelle, mentre la questione che ci occupa concerne la medesima prestazione, per la parte di valore accertato eccedente lo scaglione ultimo previsto dal legislatore.

Infine, neppure sembra applicabile la norma contenuta nell'art. 5, la quale dispone la facoltà per il giudice di aumentare fino al doppio gli onorari per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. Invero, tale norma appare dettata dall'intento del legislatore di rendere il compenso per l'opera prestata il più adeguato possibile alla qualità e quantità della medesima. Non può pertanto essere applicata quando, a prescindere dall'importanza o complessità o difficoltà dell'opera, il legislatore abbia individuato un preciso criterio e cioè come nella specie una data percentuale per scaglioni di cifre, senza però estenderlo oltre il miliardo di lire.

Inoltre, voler interpretare la norma in esame quale norma di chiusura, comporterebbe una disparità di trattamento a tacer d'altro fra chi avrebbe compiuto un'opera di valore pari ad un miliardo e di particolare complessità, che si vedrebbe applicati i due, concorrenti, criteri per la determinazione del compenso; e che, per contro, avendo svolto un'opera di valore superiore al miliardo, e di particolare complessità, vedrebbe, a titolo di compenso, liquidata la medesima cifra.

3.4) Non sfugge al tribunale che verosimilmente il legislatore ha introdotto nell'art. 2 la cifra ultima di un miliardo poiché è apparsa pari ad un valore sufficientemente elevato in relazione alla natura dell'attività ivi prevista; ed altresì che sarebbe stato impossibile prevedere scaglioni di cifre fino all'infinito, onde coprire tutti i casi possibili.

4) La norma, però così come articolata, appare in contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 36 della Costituzione.

4.1) Invero, l'aver pretermesso la disciplina applicabile nel caso di perizie o consulenze tecniche di valore superiore al miliardo comporta sicuramente per tali attività un trattamento peggiore rispetto a quello assicurato per perizia o consulenza tecnica di valore inferiore, con evidente violazione del principio di uguaglianza.

Conseguentemente tale disciplina non offre neppure la possibilità giuridica che l'autore di una tale attività veda retribuito il lavoro svolto in relazione alla quantità e qualità del medesimo, ponendosi così anche in violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione.

5) Osserva infine il tribunale che la questione proposta è rilevante poiché è stata chiesta la liquidazione di una perizia contabile per un valore superiore al miliardo la cui disciplina è contenuta proprio nella norma misurata.

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede scaglioni di cifre superiori a lire un miliardo per stabilire l'ammontare dell'onorario per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che di essa venga data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucera, addì 27 giugno 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C01180

N. 629

*Ordinanza emessa il 15 giugno 1990 dalla corte d'appello di Firenze
nel procedimento penale a carico di Nufrio Renato*

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento rispetto all'analogo rito del «patteggiamento» - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 458).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'APPELLO

Nel procedimento penale contro Nufrio Renato, appellante contro la sentenza del tribunale di Prato dell'11 gennaio 1990, che lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione e L. 6.000.000 di multa per il delitto di cui all'art. 71 della legge n. 685/1975, commesso in Prato in data 25 novembre 1989;

Considerato che il Nufrio è stato rinviato a giudizio con decreto del g.u.p. di Prato del 18 novembre 1989, ha presentato nei modi e nei termini di cui all'art. 458 del c.p.p. richiesta di giudizio abbreviato alla quale il p.m. non ha prestato il consenso;

che la difesa del Nufrio ha sollevato in primo grado e riproposto nei motivi di appello e all'odierno dibattimento eccezione di incostituzionalità — per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 458 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il p.m. debba motivare il dissenso alla richiesta di giudizio abbreviato ed il giudice possa, conseguentemente, valutare se detto dissenso risulti o meno giustificato;

Ritenuto che l'eccezione è rilevante essendo in questione proprio l'applicazione dell'art. 458 del c.p.p., e per gli effetti che l'eccezione, se accolta, avrebbe sulla pena di cui l'appellante domanda la riduzione;

che l'eccezione non è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento rispetto all'analogo istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che consente al giudice di valutare il dissenso del p.m. e, quindi, ove lo ritenga ingiustificato, accogliere ugualmente la richiesta dell'imputato;

che l'analogia tra giudizio abbreviato e «patteggiamento» sulla pena sembra evidente consistendo il primo istituto in un accordo sul merito ma con effetti anche sul rito; e potendo inoltre, le richieste, in entrambi i casi, essere avanzate al medesimo giudice (il g.u.p.) nella medesima fase processuale (prima dell'invio degli atti al giudice del dibattimento) e sulla base della medesima situazione probatoria (cioè allo stato degli atti in base ai quali è stato disposto il giudizio immediato), sicchè non sembra giustificato che il giudice del dibattimento nell'un caso «patteggiamento» possa e nell'altro (giudizio abbreviato) non possa valutare la fondatezza del dissenso del p.m. ed adottare i provvedimenti conseguenti;

che, in altra analogia situazionale processuale, e cioè in sede di ricorso diretto alla Corte costituzionale, con sentenza n. 183 del 4-12 aprile 1990, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 452 del c.p.p. proprio per la disparità di trattamento che in tale situazione si verifica tra giudizio abbreviato e «patteggiamento»;

che l'eccezione non è inoltre, manifestamente infondata con riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto appare violato il diritto di difesa, non consentendo l'art. 458 del c.p.p. che sia valutata e decisa dal giudice la istanza dell'imputato di giudizio abbreviato, dalla quale possono discendere rilevanti effetti sostanziali favorevoli all'imputato stesso;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 458 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il p.m., quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato dopo il decreto che dispone il giudizio immediato, debba enunciarne le ragioni, e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a giudizio di merito concluso ritenga ingiustificato il dissenso del p.m., possa applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina che, a notifica e comunicazione avvenute, gli atti siano trasmessi alla ecc.ma Corte costituzionale in Roma.

Firenze, addì 15 giugno 1990

Il presidente: CORRIERI

90C1181

N. 630

Ordinanza emessa il 2 luglio 1990 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Pieroni Rinaldo ed altro

Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Impossibilità, per il giudice, di decidere sulla domanda civile, pur in presenza di costituzione di parte civile - Prevista inefficacia della sentenza penale nei giudizi civili e amministrativi - Disparità di trattamento tra cittadini - Conseguente limitazione, sotto tale aspetto, della normale competenza del giudice penale e quindi della tutela giudiziaria, pur concretamente azionata - Violazione del principio del giudice naturale, precostituito per legge.

(C.P.P. 1988, artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Pieroni Rinaldo e Mascii Ubaldo;

Vista la richiesta formulata dall'imputato Pieroni Rinaldo ex art. 444 del c.p.p. e 248 delle d.a.c.p.p.;

Preso atto del consenso preventivamente espresso dal p.m., sentite le parti, rilevata, su eccezione rituale del difensore della parte civile costituita la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, 445, primo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, che prevedono in tali parti: la prima che il giudice, se vi è costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi;

Ritenuta l'inopportunità della posizione relativamente all'imputato Mascii Ubaldo;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

OSSERVA

Le norme di cui agli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del c.p.p. sopracitate appaiono in palese contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione che assicura ad ogni cittadino la tutela giudiziaria dei propri diritti e interessi legittimi in quanto importano una ingiustificata limitazione di tale precetto per i motivi di cui appresso.

Gli artt. 74 e segg. del c.p.p. (appr. con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) consentono infatti alla persona offesa del reato di esercitare nel processo penale l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento di un danno configurandosi, pertanto, tali norme processuali, come espressione primaria della citata norma costituzionale.

Al promovimento dell'azione civile nel processo penale conseguono rilevanti effetti giuridici e sostanziali, quanto alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento (cfr. artt. 538, 539 e 540 del d.P.R. n. 447/1988) che sarebbero esclusi dall'omessa pronuncia del giudice penale sulla domanda azionata dalla parte civile, nel caso di giudizio conseguente alla richiesta formulata dall'imputato ex art. 444, secondo comma, del c.p.p. vigente.

La limitazione prevista dal suddetto articolo (laddove prevede che il giudice non decida sulla domanda della parte civile nel giudizio conseguente la richiesta di cui all'art. 444 del c.p.p.) e quella di cui all'art. 445 del nuovo c.p.p. (laddove prevede che la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi) vanificherebbe non solo la tutela giudiziaria riconosciuta alla persona offesa dal reato nel giudizio penale ma anche gli effetti rilevanti da tale costituzione derivante, e ascrivibili ad una previsione legislativa di maggior favore per il danneggiato, già previsti sotto la vigenza del vecchio c.p.p. e reiterato con l'entrata in vigore del nuovo, identificabili nella possibilità per il giudice penale di liquidare integralmente il danno subito dalla parte civile, di accordare a quest'ultima una provvisoria e di dichiarare provvisoriamente esecutivi i capi civili della sentenza.

La normativa esaminata appare viepiù in contrasto con la garanzia costituzionale di cui all'art. 24 se si procede ad un esame comparativo dei titoli primo e secondo del libro sesto del nuovo c.p.p. recante la disciplina dei «procedimenti speciali» ed in particolare del giudizio di cui agli artt. 438 e segg. e 444 e segg. del c.p.p.: infatti mentre nel giudizio abbreviato nel quale le parti operano esclusivamente una scelta sul «rito» da adottare è consentito al giudice di pronunciare sentenza sulla domanda formulata dalla parte civile, tale potere-dovere è sottratto al giudice penale nel giudizio di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p., nel quale pur essendo previsto come presupposto l'accordo delle parti sul merito dell'imputazione, o in altri termini sul riconoscimento di responsabilità dell'imputato con conseguente infrazione della pena allo stesso (tale interpretazione è suffragata dal disposto di cui all'art. 445, primo comma, u.p., del nuovo c.p.p. laddove si prevede espressamente che la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna ed alla ratio premiale della diminuzione della pena inscindibilmente connessa al riconoscimento di responsabilità dell'imputato)

non è, senza alcuna apparente obiettiva giustificazione, consentito al giudice di trarre anche le conseguenze civili di tale riconoscimento di responsabilità con evidente e palese limitazione della tutela giudiziaria in astratto accordata alla parte civile e da quest'ultima concretamente azionata con la costituzione nel processo penale.

La normativa in oggetto, inoltre, appare in contrasto con il disposto di cui all'art. 25 della Costituzione che assicura la tutela dei diritti da parte del giudice naturale precostituito per legge.

Infatti l'opzione per il rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta impedisce al giudice adito, nel caso di costituzione di parte civile, di prendere in esame le istanze formulate da quest'ultima così sottraendo alla autorità giudiziaria penale competente ai sensi dell'art. 74 del c.p.p. — in ordine ai diritti fatti valere in quella sede dai soggetti danneggiati dal reato — ogni decisione di carattere restitutorio o risarcitorio devoluti alla sua cognizione.

Anche se ontologicamente preventivo quale accertamento di conformità, da ultimo, a compretamento si ravvisa un contrasto costituzionale fra le norme in oggetto — limitatrici dell'azione civile nel processo penale — con l'art. 3 della Carta costituzionale.

Non sfugge l'orientamento espresso costantemente dalla Corte per cui non è ipotizzabile una violazione della norma costituzionale in esame laddove, a parità di obiettive condizioni, sono riservati eguali trattamenti né, d'altro canto, la previsione normativa di cui all'art. 28 della legge n. 87/1953, per cui sono sottratte al controllo di legittimità valutazioni di natura politica.

Nella norma in esame non sono positivamente rinvenibili né l'una né l'altra condizione.

Invero, se appartiene alla valutazione politica del legislatore ordinario l'approntare un istituto di carattere processuale quale quello delineato dagli artt. 444 e segg. del c.p.p., ove a fronte di una definizione processualmente celere e istantaneamente definitiva della causa penale l'imputato si vede riconoscere ed applicare notevoli benefici sostanziali *quoad poenam*, purtuttavia l'estensione dei benefici processuali del tutto a scapito della parte civile, come sopra evidenziato, non appare rientrare nell'esercizio di un siffatto potere politico, ma, al contrario, si appalesa in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza fra cittadini.

In forza di tale principio non sembra confortata da alcuna plausibile e giustificata scelta la discriminazione sostanziale operata a carico di chi è stato leso nei propri interessi civili da un reato la cui previsione sanzionatoria edittale (pena contenuta nei due anni di reclusione), consente all'imputato di far ricorso all'istituto della applicazione su richiesta della pena, rispetto a chi è stato leso da un reato che non può essere definito ai sensi degli articoli in esame e, pertanto, può esplicare immediatamente nel processo penale la propria azione civile, con tutti gli innegabili benefici e vantaggi inscindibilmente insiti in tale scelta.

Eguale discriminazione ingiustificata è ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fronte di un identico reato, un imputato si avvalga dell'istituto in oggetto, con esclusione della parte civile, difformemente da un altro imputato che definisce la causa penale in via ordinaria.

L'astratta valutazione di gravità dei reati, posta a fondamento dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, prescinde da ogni valutazione positiva del legislatore in ordine alle conseguenze civili dello stesso reato.

Pertanto a parità di condizioni, ossia soggetti egualmente lesi dalla commissione di un reato, il legislatore penale ha configurato un sistema discriminatorio, escludendo di fatto — per una categoria di parti offese — il ricorso a rimedi giudiziari più celeri quali la costituzione di parte civile: a tale ultimo proposito basti considerare l'efficacia probatoria nei processi civili, delle questioni attinenti agli accertamenti di fatto già operanti dal giudice penale, previsione questa contenuta nel previgente c.p.p. e confermata dall'art. 651 del c.p.p. vigente.

Ritenuta infine la rilevanza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale per la definizione del presente procedimento, attesto che alla stregua delle pregresse argomentazioni, l'emananda sentenza non potrebbe avere ad oggetto le statuizioni civili relative alla domanda formulata dalla parte civile costituita.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata, a cura della Cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il vice pretore onorario: PAGNINI

Il collaboratore di cancelleria: PIROSA

N. 631

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra la S.p.a. Soc. Generale supermercati e Iovino Michele*

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso *ex art.* 414 del c.p.c. depositato il 22 maggio 1987, Iovino Michele conveniva avanti il pretore di Milano la soc. G.S. Generale supermercati S.p.a. esponendo che lavorava alle dipendenze di detta società a far tempo dal 16 marzo 1972 e che la medesima gli aveva riconosciuto il primo scatto di anzianità, secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva (settore commercio) al compimento del ventunesimo anno di età. Aggiungeva che il primo scatto avrebbe dovuto invece essere riconosciuto decorso il triennio dall'inizio del suo rapporto di lavoro trovando tale diversa decorrenza fondamento nella illegittimità della clausola contrattuale per contrasto con l'art. 37 della Costituzione. Precisato l'importo cui aveva diritto per «differenza scatti di anzianità» secondo il conteggio oggetto di produzione, concludeva per la condanna della convenuta al pagamento della somma di L. 1.035.579 con gli interessi legali e la rivalutazione come per legge e con riserva ad altra sede della richiesta, per lo stesso titolo, relativamente al periodo successivo al 28 febbraio 1987; il tutto con vittoria di spese e con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la Società generale supermercati S.p.a. si opponeva alla domanda attrice rilevando che era nella logica dell'istituto prevedere il diritto agli scatti triennali solo per l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal ventunesimo anno di età e che l'art. 37 della Costituzione non poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle parti. Aggiungeva che non appariva configurabile una illegittimità delle disposizioni contrattuali per violazione dell'art. 3 della Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di 21 anni era, per il legislatore ordinario, maggiorenne. In via subordinata eccepeva la prescrizione estintiva relativamente ai pretesi crediti maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica del ricorso. Osservava poi che l'esame del trattamento retributivo riservato a controparte denotava la mancata applicazione dei limiti retributivi sanciti dal d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, avendo la medesima percepito una indennità di contingenza maggiorata sia ai fini della mensilità aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini del calcolo degli stessi scatti di anzianità. Sosteneva pertanto la fondatezza del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle somme corrisposte in violazione della legge n. 91/1977. Prodotti documenti, concludeva in via principale per il rigetto nel merito delle domande formulate *ex adverso*, in via subordinata per la riduzione della condanna al credito maturato dopo il 12 giugno 1982; in via riconvenzionale per la condanna di parte ricorrente al pagamento delle quote di contingenza maturate dopo il 4 luglio 1982; in via riconvenzionale per la condanna della controparte al pagamento delle quote di contingenza maturate dopo il 1° febbraio 1977 erogate nell'ultimo quinquennio in quattordicesima mensilità e scatti di anzianità e precisamente L. 3.206.827 per il primo titolo e L. 17.261 per il secondo — ovvero quei maggiori o minori importi che sarebbero risultati dovuti — oltre interessi e rivalutazione monetaria, sempre con il favore delle spese. Produceva documenti.

All'udienza del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il pretore pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: «... rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta, condanna parte convenuta come in epigrafe a pagare L. 1.035.579 a parte ricorrente come in epigrafe oltre il danno da svalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali oltre le spese di causa liquidate in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000 per onorari; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva».

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1989, proponeva appello alla Società generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del gravame, le tesi difensive di primo grado e sviluppandole ulteriormente. Concludeva nei termini di cui in epigrafe per la riforma della impugnata sentenza. Parte appellata, regolarmente costituitasi, contestava il fondamento dei motivi di gravame formulati *ex adverso* e chiedeva al tribunale di confermare la decisione del pretore riconoscendole le spese di lite.

Dopo un rinvio finalizzato all'approfondimento delle questioni poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la causa veniva discussa nell'odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Riproponendo in appello la domanda riconvenzionale di condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità dall'entrata in vigore della legge 31 marzo 1977, n. 91, in poi, la Società generale supermercati S.p.a. rende necessario che il tribunale si ponga le seguenti questioni:

A) la ricostruzione del contenuto normativo dell'art. 2 della legge n. 91/1977 onde verificare — ai fini del successivo problema di cui *sub B* — se sia corretto affermare che tale articolo, vietando nella specie la corresponsione dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità, determini l'effetto di rendere accoglibile la domanda riconvenzionale della società;

B) la compatibilità di tale contenuto normativo (nel senso prospettato dalla società) con i principi costituzionali, giudizio, questo, che il giudice ordinario può richiedere d'ufficio alla Corte costituzionale (art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

La dipendenza della soluzione della domanda della società dalla soluzione del problema interpretativo dell'art. 2 della legge n. 91/1977 e la connessa indagine sulla compatibilità dell'interpretazione accolta con i principi costituzionali integra la condizione di rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma da applicare, condizione indispensabile per investire la Corte costituzionale del relativo problema (art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953).

Si osserva che non incide su tale rilevanza la tesi difensiva (subordinata) del dipendente secondo cui la legge n. 91/1977 sarebbe stata abrogata dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, in quanto la domanda riguarda anche un periodo antecedente tale legge del 1986.

2.A) — L'art. 2 della legge n. 91/1977 (testo che si iscrive, a pieno titolo, nella cosiddetta «legislazione lavoristica dell'emergenza»: il rilievo non è privo di valenze interpretative), recita nella parte che qui specificamente interessa: «Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente degli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi».

La norma in esame ha per oggetto della propria regolamentazione, testualmente, la materia dell'incidenza delle variazioni del costo della vita e di ogni altra forma di indicizzazione sui vari istituti retributivi.

Nell'ampia formulazione letterale (variazioni del costo della vita e ogni altra forma di indicizzazione) è compresa senza dubbio anche l'indennità di contingenza.

Il parametro al quale si fa riferimento per la regolamentazione che è oggetto proprio della disposizione in esame è la normativa prevalente del settore industriale.

I testi cui fare riferimento per le relative informazioni sono, secondo il tenore letterale inequivoco della disposizione, tanto gli accordi interconfederali sull'indennità di contingenza quanto i contratti collettivi del settore stesso.

Il contenuto della regolamentazione consiste nel limitare gli effetti della variazione del costo della vita e di ogni altra forma di indicizzazione (quindi anche della contingenza: vd. sopra) sugli elementi retributivi del settore industriale preso a parametro e limitatamente a tali elementi.

La disciplina prevalente del settore industriale (giudicato nel 1977 il massimo che potesse essere tollerato dal sistema economico; vd. Relazione della XI commissione permanente del Senato sul disegno di legge n. 497 di conversione del d.-l. n. 12/1977: è dunque presa in esame anche per quanto riguarda quegli elementi della retribuzione sui quali è possibile la proiezione degli effetti dei sistemi di variazione del costo del lavoro e di ogni altra forma di indicizzazione (quindi anche la contingenza: vd. sopra) e — all'opposto — sui quali non è consentita la indicizzazione perché non presenti nella normativa prevalente del settore industriale preso come parametro.

Tale interpretazione, imposta dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12, primo comma, delle disp. prel. del cod. civ.) è conforme anche al criterio dell'intenzione del legislatore cui si richiama il secondo inciso del primo comma dell'art. 12 testè citato. Tutti i lavori preparatori (si veda l'esordio del relatore Romei alla seduta in Senato del 16 febbraio 1977) rendono inequivocabile che la legge n. 91/1977 ha inteso recepire, nelle linee fondamentali, gli accordi interconfederali 26 gennaio 1977 sul costo del lavoro e sulla produttività. Rispetto al contenuto di essi non è vera la tesi della difesa del dipendente secondo cui in tali accordi non sarebbe stato neppure prospettato l'oggetto dell'incidenza della scala mobile su particolari elementi retributivi. Al contrario, l'art. 2 di tali accordi prospetta che al fine di realizzare la eliminazione degli automatismi derivanti dalla variazione della scala mobile sui prezzi di produzione o compensi salariali equivalenti o emolumenti aggiuntivi aventi analoghe caratteristiche, in sede di categoria verranno definite le nuove normative dei premi o compensi che decorreranno dal 1º febbraio 1977. Rispetto agli accordi interconfederali in parola non si è avuto dunque da parte della legge n. 91/1977 un travalicamento oggettivo cioè di materia ma esclusivamente una modificazione del tipo di intervento per ottenere la regolamentazione di una materia identica, nel senso che al prospettato intervento per atto di autonomia collettiva si è costituito un intervento per legge.

Oltre ad una connessione specifica, va rilevata — tra legge n. 91/1977 e accordi interconfederali citati — una relazione generica quanto a finalità. Entrambi si pongono in una prospettiva di riduzione del costo del lavoro attraverso una operazione che tendeva ad uniformare i trattamenti retributivi a quelli del sistema industriale. Tale finalità sarebbe stata frustrata se, al contrario, fossero consentiti, dalla interpretazione della norma, trattamenti difformi da quelli presi a parametro.

Si può dunque concludere che l'operatività dell'inciso finale dell'art. 2 della legge n. 91/1977 può così riassumersi: ad una variazione del costo della vita fa riscontro una variazione dell'ammontare di un istituto retributivo se e nella misura in cui ciò sia stabilito dalla prevalente contrattazione del settore industria. In base a tale disposizione quindi l'indennità di contingenza non incide su quell'elemento sicuramente retributivo che è la quattordicesima mensilità se la quattordicesima mensilità non è presente nella prevalente contrattazione del settore industria.

L'interpretazione accolta dal tribunale e qui esposta ai fini del rilevamento della condizione della rilevanza è del resto quella adottata e fatta propria dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 697 del 23 giugno 1988.

B) Quanto al punto di fatto costituito dalla circostanza che la prevalente contrattazione collettiva del settore industriale non prevede la quattordicesima mensilità, si osserva che esso è incontrovertito.

La società ha sempre dedotto — sin dal primo grado — tale circostanza e il dipendente non l'ha espressamente contestata. Anzitutto il dibattito giudiziale di 1º grado si è svolto sul presupposto che la prevalente disciplina del settore industriale non prevede la quattordicesima mensilità.

3. — L'art. 36 cos. oltre ad assicurare una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, si impegna — in via di principio — a garantire che tale retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Tendenzialmente, quindi, la norma ricordata prospetta il diritto ad un salario reale, intendendosi con tale termine, sostanzialmente, l'idoneità del salario nominale (espresso in denaro) ad acquisire quei beni intermedi e strumentali, di vario genere e qualità, dai quali discende il soddisfacimento del bisogno finale (una esistenza libera e dignitosa). Le continue modificazioni in senso ascendente del valore di scambio dei beni intermedi e strumentali, espresse nell'aumento del prezzo degli stessi, ha sempre reso attuale il problema dell'adeguamento delle retribuzioni del lavoratore dipendente al costo della vita.

Storicamente lo strumento per adeguare i salari al mutamento del potere d'acquisto del denaro per l'aumento dei prezzi dei beni, può essere attuato o con sistemi di correzione automatica delle retribuzioni (indicizzazione dei salari) ovvero con procedure periodiche di (ri)contrattazione dei salari stessi. Il nostro ordinamento attua un sistema misto astrattamente ideale ad associare alla funzione di «ammortizzatore delle tensioni sociali» del metodo di indicizzazione, la conservazione del ruolo sindacale che si esprime nella contrattazione periodica dei trattamenti salariali.

Nel nostro ordinamento l'indicizzazione (e cioè uno dei concorrenti sistemi di salvaguardia del salario reale) è attuata — in linea generale — dalla scala mobile sulla contingenza che trae origine dal d.l.lgt. 1º agosto 1945, n. 692, e attraverso numerosi atti di autonomia collettiva sfocia nell'accordo interconfederale 25 gennaio 1975 che istituisce il punto unico di contingenza.

Queste sommarie indicazioni consentono di affermare senza alcun dubbio che l'indennità di contingenza:

a) dal punto di vista del sinallagma contrattuale è retribuzione in senso proprio;

b) dal punto di vista funzionale costituisce uno strumento essenziale per garantire l'osservanza del precetto costituzionale che vuole che la retribuzione sia sufficiente ad assicurare al dipendente e alla di lui famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Per quella parte di variazione del costo della vita coperta dal sistema di scala mobile, infatti, il lavoratore è garantito automaticamente e comunque in virtù della convenzione sulla quale il sistema è fondato.

4. — Una norma di legge che intervenga, senza limitazioni di tempo, sull'indennità di contingenza bloccandone le variazioni positive o limitando i suoi effetti ad una parte della retribuzione dovuta al lavoratore dipendente, non può non suscitare seri sospetti di incostituzionalità per violazione della già ricordata norma dell'art. 36 della Costituzione.

E per tale aspetto non è manifestamente infondata la questione della sua legittimità costituzionale. Tali tipi di intervento si pongono innanzitutto in contraddizione di principio con il precetto sopra ricordato. Essi ipotizzano — infatti — con la loro assenza di limite temporale di efficacia, una irreale situazione di fatto in cui il bene finale integrale assicurato dal precetto costituzionale avrebbe sempre lo stesso costo per il lavoratore dipendente. La contraddizione di principio è tanto evidente che lo stesso legislatore della legge n. 91/1977 aveva previsto originariamente — come è noto — che il provvedimento in questione avesse durata temporaneamente limitata. Tale originario disegno svelava da un lato la consapevolezza dell'irragionevolezza di interventi comunque diretti a limitare gli effetti della contingenza e dall'altro individuava la ragionevolezza di tali interventi nella presenza di situazioni eccezionali e quindi ne postulava la sostanziale temporaneità, correlabile alla permanenza della situazione eccezionale giustificatrice. Questa Corte ha già del resto chiarito come la modificazione di uno stato di fatto, stato di fatto assunto per la sua importanza ed eccezionalità a condizione giustificatrice di una norma, possa determinare una diversa valutazione di tale norma sotto il profilo costituzionale allorché cessi la causa eccezionale che tale norma giustificava (Corte costituzionale 12 aprile 1989, n. 181).

Nella specie sottoposta all'esame dell'ecc.ma Corte costituzionale è fondatissimo il dubbio — da parte del tribunale remittente — che le ragioni economiche che mossero il legislatore a bloccare la indennità contingenza sulla quattordicesima mensilità, ragioni individuabili nella crisi del sistema produttivo verificatesi intorno all'anno 1977 (e non a caso responsabili di una legislazione lavoristica di emergenza, come, ad esempio, i seguenti testi:

1) d.-l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito con modifiche nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, in tema di conversione in BOT di parte dell'indennità di contingenza;

2) legge 23 maggio 1977, n. 266, modificativa del regime giuridico del contratto a termine;

3) d.-l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modifiche nella legge 3 dicembre 1978, n. 18, in materia di contratto a termine nel commercio e nel turismo;

4) d.-l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sul contenimento del costo del lavoro;

5) legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale;

6) d.-l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modifiche nella legge 26 maggio 1978, n. 215, nonché d.-l. 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, sulla mobilità dei lavoratori), siano venute meno nel tempo, provocando così la sopravvenuta incompatibilità dell'art. 2 della legge n. 91/1977 (nella parte denunciata dall'ordinanza) con l'art. 36 della Costituzione in quanto norma ordinaria impeditiva della attuazione della norma costituzionale.

5. — Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza si rileva riflettendo sulla natura strettamente retributiva delle mensilità aggiuntive (tra le quali la quattordicesima) e sul tipo di effetto prodotto dall'art. 2 della legge n. 91/1988 nel punto in cui esclude l'incidenza della contingenza sulla quattordicesima.

È noto che le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) costituiscono, nell'ambito dei rapporti di lavoro per i quali sono previste, vera e propria retribuzione, vale a dire compenso per l'opera prestata nell'arco di tempo correttamente considerabile *secundum rerum naturam* (l'anno). Ciò significa che la retribuzione dovuta a quel dipendente nell'anno di prestazione è globalmente la retribuzione quale risulta dalla somma della retribuzione dovuta per i mesi di calendario più quella dovuta per le mensilità aggiuntive (convenzionali rispetto alla durata reale dell'anno).

Ciò è tanto vero che nei casi di cessazione del rapporto all'interno del periodo annuale, le mensilità aggiuntive vengono attribuite per «rate» in funzione del tempo reale di prestazione del lavoro.

Ed allora l'esclusione dell'incidenza della contingenza sulla quattordicesima mensilità è qualificabile — teoricamente — non come riduzione del valore della contingenza ma come esclusione di una parte della retribuzione ordinaria dalla tutela della indicizzazione.

Ed allora è ravvisabile un contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché a differenza dei lavoratori del settore industria, per i quali l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione ordinaria, una parte cospicua di lavoratori subordinati (quelli del settore commercio) viene trattata in modo diverso.

Non sembra al tribunale remittente che sia obiettivamente rilevabile tra lavoratori dell'industria e lavoratori del commercio una diversità di situazioni tale da giustificare la violazione del principio di parità espresso dall'art. 3 della Costituzione.

In primo luogo i settori messi a confronto raggruppano categorie e posizioni lavorative che sono — pur nelle diversità funzionali correlati alle diverse esigenze dei due settori — sostanzialmente omogenee tra loro. Non è possibile rinvenire nel settore discriminato un'area investita da privilegio istituzionalizzato o sottoposto a normative legali caratterizzanti.

In secondo luogo è di comune esperienza che le retribuzioni del commercio sono in genere più basse delle retribuzioni del settore industria per gli inquadramenti corrispondenti o affini. Ciò — se da una parte esclude l'esistenza di una diversità che ragionevolmente giustifichi un trattamento diversificato e deteriore in punto contingenza — induce a ritenere come molto probabile che la corresponsione della quattordicesima abbia avuto, per il settore commercio, una finalità essenzialmente perequativa del trattamento economico globale.

Ad identiche conclusioni circa la violazione dell'art. 3 della Costituzione si perviene anche se si ipotizzasse — contro la struttura normativa degli istituti fin qui considerati — che la norma qui denunciata riduca la entità della contingenza pur considerando tutta la retribuzione. Anche questa forzata interpretazione colliderebbe con l'art. 3 della Costituzione in quanto verrebbe a legittimare (senza ragione: vd. sopra) un trattamento di contingenza diversificato e deteriore per un parte rilevante di lavoratori subordinati (settore commercio) rispetto a quello riservato ai lavoratori dell'industria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con modifiche nella legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilità dell'indennità di contingenza quattordicesima mensilità del settore commercio, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere.

Milano, addì 16 maggio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1183

N. 632

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra la S.p.a. Soc. Generale supermercati e Ghiroldi Fulvio ed altra*

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato il 22 giugno 1987, Ghiroldi Fulvio e Trotta Lucrezia convenivano avanti il pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro la G. S. - Società generali supermercati S.p.a. esponendo che erano stati assunti dalla medesima rispettivamente il 12 febbraio 1969 ed il 19 gennaio 1981 e che in virtù della normativa

contrattuale vigente all'epoca (CCNL 28 giugno 1958 *erga omnes* e successivi per i dipendenti aziende commerciali) avevano percepito gli scatti di anzianità con decorrenza dal triennio dal compimento del ventunesimo anno di età e non dalla data di assunzione.

Rilevano quindi che la clausola contrattuale — riportata nei successivi CCNL in maniera del tutto *tralatizia* — era stata giudicata nulla con costante giurisprudenza per contrasto con l'art. 37 della Costituzione. Evidenziato il proprio diritto a godere degli scatti di anzianità al compimento del triennio dall'assunzione e quantificate le conseguenti differenze retributive, concludevano per la declaratoria di nullità di detta clausola, per l'accertamento di tale diritto e per la condanna della convenuta alla corresponsione di L. 986.351 a favore del primo e L. 267.824 a favore della seconda con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo a titolo di differenze retributive maturate dal 1° giugno 1982 al 31 maggio 1987, con riserva delle successive maturande; il tutto con vittoria di spese.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la Società generale supermercati S.p.a. si opponeva alle domande attrici rilevando che era nella logica dell'istituto prevedere il diritto agli scatti triennali solo per l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal ventunesimo anno di età e che l'art. 37 della Costituzione non poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle parti. Aggiungeva che non appariva configurabile una illegittimità delle disposizioni contrattuali per violazione dell'art. 3 della Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di 21 anni era, per il legislatore ordinario, maggiorenne. In via subordinata eccepeva la prescrizione estintiva relativamente ai pretesi crediti maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica del ricorso. Osservava poi che l'esame del trattamento retributivo riservato alle controparti denotava la mancata applicazione dei limiti retributivi sanciti dal d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, avendo i medesimi percepito una indennità di contingenza maggiorata sia ai fini delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini del calcolo degli stessi scatti di anzianità. Sosteneva pertanto la fondatezza del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle somme corrisposte in violazione della legge n. 91/1977. Prodotti documenti, concludeva in via principale per il rigetto nel merito delle domande formulate *ex adverso*, in via subordinata per la riduzione della condanna al credito maturato dopo il 4 luglio 1982; in via riconvenzionale per la condanna delle controparti al pagamento delle quote di contingenza maturate dopo il 1° febbraio 1977 erogate nell'ultimo quinquennio su quattordicesima mensilità e scatti di anzianità e precisamente: nei confronti di Fulvio Ghiroldi L. 3.623.343 per il primo titolo e L. 2.500.668 per il secondo, e nei confronti di Lucrezia Trotta L. 2.173.232 relativamente al solo primo titolo, o quei maggiori o minori importi che sarebbero risultati dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sempre con il favore delle spese.

All'udienza del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il pretore pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: «... rigettate le domande riconvenzionali della convenuta, condanna parte convenuta come in epigrafe a pagare L. 986.351 a Ghiroldi Fulvio e L. 267.824 a Trotta Lucrezia oltre il danno da svalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali oltre le spese di causa liquidate in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000 per onorari; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva».

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1989, proponeva appello la Società generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del gravame, le tesi difensive di primo grado e sviluppandole ulteriormente. Concludeva nei termini di cui in epigrafe per la riforma della impugnata sentenza.

Gli appellati, regolarmente costituitisi, contestavano il fondamento dei motivi di gravame formulati *ex adverso* e chiedevano al tribunale di confermare la decisione del primo giudice riconoscendo loro le spese di lite.

Dopo un rinvio finalizzato all'approfondimento delle questioni poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la causa veniva discussa nell'odierna udienza.

^ CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 631/1990).

N. 633

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra la S.p.a. Soc. Generale supermercati e Lombardi Rosanna ed altra*

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deterioramento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.

(D.-L. 1º febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato il 25 giugno 1987, Lombardi Rosanna e Mazzocchi Maria Grazia convenivano avanti il pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro la G. S. - Società generali supermercati S.p.a. esponendo che erano stati assunti dalla medesima rispettivamente il 28 giugno 1982 ed il 23 luglio 1975 e che in virtù della normativa contrattuale vigente all'epoca (CCNL 28 giugno 1958 *erga omnes* e successivi per i dipendenti aziende commerciali) avevano percepito gli scatti di anzianità con decorrenza dal triennio dal compimento del ventunesimo anno di età e non dalla data di assunzione.

Rilevano quindi che la clausola contrattuale — riportata nei successivi CCNL in maniera del tutto *tralatizia* — era stata giudicata nulla con costante giurisprudenza per contrasto con l'art. 37 della Costituzione. Evidenziato il proprio diritto a godere degli scatti di anzianità al compimento del triennio dall'assunzione e quantificate le conseguenti differenze retributive, concludevano per la declaratoria di nullità di detta clausola, per l'accertamento di tale diritto e per la condanna della convenuta alla corresponsione di L. 696.000 a favore della prima e L. 683.962 a favore della seconda con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo a titolo di differenze retributive maturate dal 1º giugno 1982 al 31 maggio 1987, con riserva delle successive maturande; il tutto con vittoria di spese.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la Società generale supermercati S.p.a. si opponeva alle domande attrici rilevando che era nella logica dell'istituto prevedere il diritto agli scatti triennali solo per l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal ventunesimo anno di età e che l'art. 37 della Costituzione non poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle parti. Aggiungeva che non appariva configurabile una illegittimità delle disposizioni contrattuali per violazione dell'art. 3 della Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di 21 anni era, per il legislatore ordinario, maggiorenne. In via subordinata eccepiva la prescrizione estintiva relativamente ai pretesi crediti maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica del ricorso. Osservava poi che l'esame del trattamento retributivo riservato alle controparti denotava la mancata applicazione dei limiti retributivi sanciti dal d.l. 1º febbraio 1977, n. 12, avendo i medesimi percepito una indennità di contingenza maggiorata sia ai fini delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini del calcolo degli stessi scatti di anzianità. Sosteneva pertanto la fondatezza del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle somme corrisposte in violazione della legge n. 91/1977. Prodotti documenti, concludeva in via principale per il rigetto nel merito delle domande formulate *ex adverso*, in via subordinata per la riduzione della condanna al credito maturato dopo il 4 luglio 1982; in via riconvenzionale per la condanna delle controparti al pagamento delle quote di contingenza maturate dopo il 1º febbraio 1977 erogate nell'ultimo quinquennio su quattordicesima mensilità e scatti di anzianità e precisamente: nei confronti di M. Grazia Mazzocchi L. 3.623.343 per il primo titolo e L. 1.517.490 per il secondo, e nei confronti di Rosanna Lombardi L. 3.208.117 relativamente al solo primo titolo, o quei maggiori o minori importi che sarebbero risultati dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sempre con il favore delle spese.

All'udienza del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il pretore pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: «... rigettate le domande riconvenzionali della convenuta, nei confronti di entrambe le ricorrenti, condanna parte convenuta come in epigrafe a pagare L. 683.962 a Mazzocchi Maria Grazia e L. 696.000 a Lombardi Rosanna oltre il danno da svalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali oltre le spese di causa liquidate in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L. 500.000 per onorari; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva».

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1989, proponeva appello la Società generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del gravame, le tesi difensive di primo grado e sviluppandole ulteriormente. Concludeva nei termini di cui in epigrafe per la riforma della impugnata sentenza.

Le appellate, regolarmente costituitisi, contestavano il fondamento dei motivi di gravame formulati *ex adverso* e chiedevano al tribunale di confermare la decisione del primo giudice riconoscendo loro le spese di lite.

Dopo un rinvio finalizzato all'approfondimento delle questioni poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la causa veniva discussa nell'odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 631/1990).

90C1185

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Balzano, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flascovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 298.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 1 0 0 4 0 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000